

Forme giuridiche della fiducia. La cooperazione transnazionale d'impresa come architettura dell'Europa

Fausto Pucci¹

Abstract: *La cooperazione transnazionale tra imprese emerge come una delle forme giuridiche attraverso cui l'Europa definisce sé stessa: non semplice tecnica organizzativa, ma grammatica della fiducia, dispositivo istituzionale che trasforma interdipendenza economica in ordine condiviso. Il contributo ricostruisce la genesi e l'evoluzione di tale categoria, dal laboratorio europeo del secondo dopoguerra agli strumenti giuridici che ne hanno incarnato le ambizioni — GEIE, GECT, Societas Europaea, reti amministrative, meccanismi di mutuo riconoscimento — mostrando come la cooperazione operi, più che come eccezione alla concorrenza, come principio di razionalità collettiva. L'analisi intreccia prospettive giuridiche e culturali, mettendo in relazione la pratica istituzionale dell'Unione con la tensione verso un'integrazione "intelligente", capace di tenere insieme digitalizzazione, sostenibilità e tutela dei diritti fondamentali. Una sezione è dedicata ai limiti della cooperazione in materia penale, dove la fiducia reciproca incontra i controlimiti costituzionali e impone un equilibrio tra effettività e garanzie. Ne risulta un quadro in cui la cooperazione d'impresa appare non soltanto come strumento, ma come categoria costituente del diritto europeo, capace di orientare l'integrazione verso modelli più giusti, stabili e culturalmente consapevoli.*

Parole chiave: *Cooperazione transnazionale; Integrazione europea; Digitalizzazione giuridica; Sostenibilità d'impresa; Cultura giuridica europea.*

Abstract: *Transnational corporate cooperation emerges as one of the key juridical forms through which Europe defines itself: not merely an organisational technique, but a grammar of trust and an institutional device capable of transforming economic interdependence into a shared normative order. This article reconstructs the genealogy and contemporary evolution of this category — from the European laboratory of the post-war decades to the legal instruments that have embodied its institutional ambitions, such as the EEIG, the EGTC, the European Company, transnational administrative networks and mechanisms of mutual recognition. It argues that cooperation operates not as an exception to competition, but as a collective rationality that structures the European legal space. The analysis connects legal developments with the cultural and institutional trajectories of the Union, outlining the shift toward an "intelligent integration" able to reconcile digitalisation, sustainability and fundamental rights. A dedicated section examines the tensions within cross-border criminal cooperation, where mutual trust encounters constitutional counter-limits and demands a renewed balance between effectiveness and guarantees. The resulting picture presents corporate cooperation not as a mere tool, but as a constituent category of European law — a framework capable of orienting integration toward models that are more just, stable and culturally self-aware.*

Keywords: *Transnational cooperation; European integration; Legal digitisation; Corporate sustainability; European legal culture*

¹ *Studente di Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma. Il presente scritto è stato elaborato con il prezioso ausilio del Prof. Gianluca Scarchillo, che ringrazio per le indicazioni e i suggerimenti.*

I. Introduzione

Il desiderio di cooperare si radica nella natura umana. Come affermavano Peter Singer e altri, l'essere umano è primariamente un essere sociale, come tale necessariamente portato a volgere l'attenzione a tale agire. La cooperazione rappresenta un connotato antropogenico innegabile. L'essere umano in quanto tale avverte la necessità di cooperare con i propri simili per trarne vantaggio reciproco, di qualsiasi tipo esso sia. Se questo lo si rapporta alle società è facile scorgere l'assoluta importanza attribuita al tema, specie nei giorni in cui si scrive tale contributo. La cooperazione transnazionale tra imprese diviene un paradigma essenziale che ogni impresa oggi dovrebbe osservare.

Alla luce di tali premesse emerge in modo evidente come il diritto dovrebbe interessarsi alla cooperazione transnazionale in maniera molto maggiore di quanto faccia attualmente. Tale cooperazione non dovrebbe essere costrizione ma educazione. Il diritto comunitario dovrebbe *educare* le imprese alla cooperazione e non limitarsi a una sua *regolamentazione*. Solo comprendendo a fondo l'idea di cooperazione esse sarebbero maggiormente portate a cooperare realmente in modo libero e senza imposizione. Con tale indirizzo gli esiti più profittevoli della cooperazione tra imprese verrebbero a originarsi, in quanto sorti in modo spontaneo e non imposto.

Si avrà modo di constatare come la cooperazione transnazionale rappresenti la normale ragion d'essere dell'attuale volto delle società nell'Unione. Essa rappresenta ormai un connotato, una normale ragion d'essere delle stesse imprese europee. D'altronde, si è ben edotti del fatto che *l'union fa la forza*. Occorre ora calarsi nello studio del concetto di cooperazione transnazionale rimanendo ben consci di tali punti di partenza, imprescindibili per poter comprendere a pieno l'importanza della stessa potendo addirittura affermare che la cooperazione rappresenta la stessa categoria "*costituente*" dello stesso diritto societario comunitario.

Il diritto lo si sa: è cooperazione, è un'acquisizione condivisa. Questo è vero in ogni branca del medesimo. Le grandi rivoluzioni che hanno mosso i popoli europei nei secoli passati lo hanno dimostrato. I moderni diritti di cui oggi godiamo e dei quali siamo responsabili supervisor ne sono un frutto diretto. È nostro dovere, in quanto fortunati eredi di tali acquisizioni, vegliare, rimaner desti di fronte alle innumerevoli forze disgregatrici che minacciano, forse quotidianamente, quello che è stato faticosamente costruito. In ambito societario, infatti, le normali tendenze capitalistiche che sembrano governare le società ne sono un immediato prodotto. Affinché le imprese in Europa rimangano al servizio dell'uomo e non della mera logica del profitto è bene evidenziare gli innumerevoli benefici della cooperazione transnazionale, declinandone opportunamente gli effetti giuridici diretti che si analizzeranno.

Il diritto, infine, è *cultura condivisa*. Lo stesso dicasi per il diritto societario. I veri benefici per le società e il loro buon andamento e anche i profitti riguardano forme di cooperazione controllate. Forme di cooperazione veritiera e non meramente profittevoli. Lo spirito di cooperazione, la volontà di rimaner con lo sguardo proiettato verso lo stato prossimo, non con occhi di invidia, ma di ausilio, dovrebbero guidare l'agire delle società odierne. Solo in tal spirito di condivisione il successo delle imprese rappresenterà un successo per l'intera Unione.

1.1. L'Europa come laboratorio di cooperazione

L'Unione europea rappresenta quello che potremmo definire un vero e proprio *laboratorio di cooperazione*. Prima di comprenderne realmente le ragioni retrostanti tale definizione è bene chiarire con congrua definizione cosa si voglia correttamente intendere per *cooperazione* richiamandoci ad una felice definizione: due attori si dicono cooperare quando prendono *iniziativa in comune* per il buon esito della quale sono necessarie azioni e contributo di entrambi e in cui l'azione necessaria di almeno uno di loro non è direttamente controllabile dall'altro². La cooperazione, in tale accezione, deve essere votata al *benessere generale*³.

In questa prima constatazione si radicano le ambizioni dei padri fondatori l'Unione, i quali avevano pensato all'Unione quale *laboratorio di cooperazione*. Se si legge attentamente i documenti normativi prodotti dagli organi comunitari nel corso degli anni è possibile scorgere tale idea sottesa con particolare facilità. Il XX secolo, risulta essere caratterizzato da particolari accadimenti che richiedevano *governance multilaterale*⁴; la necessità di cooperare tra i vari soggetti giuridici in Europa non poteva essere ignorata in quanto vi erano (e vi sono) determinate priorità che nessuno stato membro può affrontare isolatamente, senza contare sullo sforzo congiunto, di altri stati membri⁵.

Il principio in questione, inoltre, deve essere preferito a quello della mera competizione essendo alla base di qualsiasi fondamentale riforma sociale⁶. Come tale, dovrebbe essere alla base di ogni tentativo di riformare, in senso positivo, le società odierne.

Il connotato essenziale di tale spirito cooperativo non si estingue in quella che mera relazione di concordia e solidarietà⁷ quanto anche la mutua assistenza, il reciproco appoggio. Cooperare in tal senso non implica il perseguire identici obiettivi, un qualcosa che rileva in modo particolare discorrendo di società, ma muoversi ed effettuare congrue scelte a livello di direzione delle imprese comunitarie. Quello che è richiesto è uniformità di principi e interessi, ispiratori delle scelte effettuate a livello direttivo. L'agire, in quanto cooperazione, deve essere coordinato e finalizzato a scopi nobili. Proprio agendo in tal senso si possono realmente raggiungere obiettivi preposti, un'azione all'unisono e coordinata per riuscire poi all'unisono.

² Soda, G. (1998), 39.

³ Berteà, S. and Braga, M. (2005), 44–66.

⁴ European Commission (n.d.). *The EU and rules-based international cooperation*, disponibile in https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-and-rules-based-international-cooperation_it [23 giugno 2026].

⁵ Tra i vari se ne segnalano alcuni: pace, sicurezza, diritti umani, stato di diritto, sviluppo sostenibile, salute pubblica e clima. Tali settori, come è agevole intuire, richiedono un impegno da parte di tutti gli stati membri affinché gli obiettivi strategici posti dall'Unione europea possano essere effettivamente raggiunti nei tempi stabiliti: la cooperazione transnazionale non può che essere la strategia principale da perseguire.

⁶ (Berteà, Braga, 2005). Così come lo è stato nella storia dell'Europa che conosciamo così dovrebbe esserlo per andare a modificare le attuali caratteristiche societarie che sembrano molto distanti da quello spirito di cooperazione che ispirava i nostri padri fondatori.

⁷ Per ulteriori suggestioni si guardi anche: Comazzetto, G. (2021), La solidarietà nello spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca, *Rivista AIC*, 3, 258–279.

Non si deve, poi, cadere in errore pensando che tale *modus operandi* sia rivolto esclusivamente al territorio comunitario, ma, coraggiosamente, deve essere coerentemente colta l'importanza di scorgere eventuali potenzialità scaturenti dalla cooperazione con soggetti transoceanico e non solo, potenziali collaboratori globali⁸.

Compito attuale, da cittadini europei, è quello di perseverare su tale solco, tracciato tanti anni fa dopo i nefasti anni delle guerre che martoriarono l'Europa, onde evitare che si rischi di adagiarsi sugli allori, vale a dire, su quella che sembra essere una situazione di apparente stasi e tranquillità. Le sfide odierne dell'Europa, in grado di destabilizzare l'Unione e l'assetto globale che stiamo vivendo da circa ott'anni rischia di cadere se non venissero compiuti sforzi quotidiani da nostra parte. Ancora una volta ci è richiesto di rimanere allerti e non meri spettatori passivi di un mondo che ci piace in larga parte e che crediamo possa rimanere sempre tale senza alcun agire concreto. Occorre saper agire in maniera mirata, andando a contrastare con metodo e preparazione quelle che sono forze disgregatrici di varia natura che vengono in essere purtroppo quasi quotidianamente. Agendo in tal senso, inoltre, ne verrebbe direttamente rafforzata l'Unione nel suo complesso, quale potenza mondiale capace di dare risposte certe di fronte alle sfide dell'oggi.

Ecco, dunque, che l'Unione europea diviene, in tal senso, anche un vero e proprio *laboratorio di sperimentazione*, laboratorio in cui unire le forze e rispondere efficacemente alle sfide che si affacciano quotidianamente sullo scenario mondiale.

1.2. Gli strumenti concretamente ideati per operare in tale laboratorio

Gli strumenti ideati nel corso del tempo sono diversi. Se ne analizzano alcuni di particolare interesse. Il primo risale al 1990, la c.d. *Iniziativa comunitaria sperimentale*, *Interreg*, divenuto poi asse strategico della politica di coesione UE⁹. Esso è finanziato dal FESR, vale a dire dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Complessivamente ha avuto il merito di aver contribuito a diffondere un modello di c.d. *multilevel governance*, garantendo decisioni condivise extra UE, Stati e autorità regionali. *Interreg* ha rappresentato una prima fondamentale concretizzazione del motto "*unire le diversità*"¹⁰. L'educazione alla co-

⁸ Riecheggiano alcuni versi scritti qualche anno fa da Victor Hugo: «Verrà un giorno in cui la guerra vi parrà altrettanto assurda e impossibile tra Parigi e Londra, tra Pietroburgo e Berlino, tra Vienna e Torino quanto sarebbe impossibile e vi sembrerebbe assurda oggi Philadelphia.[...] Verrà un giorno in cui si vedranno questi due immensi gruppi, gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'Europa posti in faccia l'uno dell'altro, tendersi la mano al di sopra dei mari...» (Hugo, V. (1849), Discorso al Congresso della pace di Parigi, 21 agosto 1849).

⁹ Turrini, A., (2021). Nell'articolo si mette abilmente in chiara evidenza tale strumento e le sue fondamentali implicazioni nell'ambito della cooperazione di natura transnazionale, evidenziando come tale strumento sia asse portante del c.d. *Obiettivo 2*, del Trattato del 2007. Scopo precipuo dello strumento è quello di andare a facilitare sviluppo economico e sociale delle aree di frontiera, riducendo, al contempo, quelli che possano essere squilibri regionali e creando, in definitiva, strumenti di cooperazione che siano basati sulla prossimità geografica e culturale.

¹⁰ Ret, M.T., (2012).

operazione ha significato trasformare la prossimità geografica in quella che si potrebbe definire *fiducia istituzionale*¹¹.

Tra gli altri strumenti di fondamentale importanza si possono ulteriormente citare le c.d. *Euroregioni*, nate come organismi spontanei di cooperazioni e poi formalizzate grazie a fondi europei. I GECT, i Gruppi europei di cooperazioni territoriale, anti con il Reg. 1082/2006¹², la Società Europea (SE), i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico).

Si può cogliere, ad ogni modo, come l'Unione europea abbia cercato di "europeizzare", *de facto*, organismi locali già esistenti, andando a far leva sulla cooperazione territoriale.

I fattori determinanti per il successo della cooperazione con l'ausilio di tali indispensabili strumenti e che si devono obbligatoriamente segnalare sono il decentramento amministrativo e capitale territoriale in quanto lì dove esistono forti autonomie regionali l'esperienza mostra tendono a funzionare in modo migliore. Il successo della cooperazione è legato alla presenza o meno di risorse finanziarie ma anche a un coinvolgimento dal basso di attori pubblici e privati locali¹³.

Stando alle esigenze attuali, l'esperienza mostra come si debba dar priorità a digitalizzazione, sostenibilità e inclusione sociale. L'approccio, in ogni caso, deve rimanere ispirato a semplificazione amministrativa e trasparenza.

L'approccio tendenzialmente utilizzato, in linea con i tanti sforzi compiuti, è per la semplificazione amministrativa e trasparenza¹⁴. Secondo tali considerazioni il successo del processo integrativo e di cooperazione si può indubbiamente quantificare in quella che è la fiducia dei cittadini europei, nonché nella stessa partecipazione alla vita politica.

In tale contesto la cooperazione tra imprese non è un termine assolutamente antitetico a quella che è la competizione, altro elemento tendenzialmente distintivo delle imprese. In accordo con i principi ispiratori che muovono l'Unione europea e il diritto comunitario nel suo complesso, essa dovrebbe puntare non tanto alla *massimizzazione*, ma alla *coesione*¹⁵. Si spiega in tal senso la definizione, più volte adoperata della *cooperazione transfrontaliera* quale «*palestra di governance partecipata*»¹⁶.

La cooperazione transnazionale che si sta analizzando non rappresenta un unicum per il solo territorio tipicamente comunitario, potendosi certamente rivolgere al di fuori dei confini dell'Unione e riguardare, anzi, paesi che ad oggi consideriamo quasi *nemici*. Tra i *vecchi* collaboratori dell'Unione europea si devono segnalare la Federazione Russa. Prima del conflitto, attualmente in corso e le conseguenti inclinazioni dei rapporti di-

¹¹ Ret, (2012).

¹² Il Regolamento ha dato personalità giuridica a tali strutture, consacrando a strumenti utili di *governance transnazionale*. Alcune realtà virtuose da segnalare ulteriormente sono: Euregio Maas-Rhein, che ha accelerato i fattori di integrazione; ii) Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, Interreg Italia-Austria che ha trasformato un progetto segnato da tensioni autonomiste in uno spazio di collaborazione economica e culturale.

¹³ In tal senso, i governi locali degli stati membri hanno un'enorme responsabilità.

¹⁴ Con il precipuo obiettivo di creare reti *integrate* di governance economica e sociale con uno sguardo proiettato su quella che è, *de facto*, un'"Europa delle Regioni" con un evidente superamento della secolare concezione *stato centrica*. Tali Euroregioni, in aggiunta, rappresentano prezioso elemento di approfondimento per le nostre ragioni in quanto rappresentano territorio privilegiato di studio in cui testare l'effettivo livello di integrazione raggiunto.

¹⁵ Ret, (2012).

¹⁶ Ret, (2012).

plomatici che ben si conoscono, i rapporti di cooperazione tra i paesi europei e la Russia, nonché quello relativo alle imprese stesse, erano complessivamente in buono stato e tenuti in altissima considerazione¹⁷.

Tra le svolte più virtuose in tal contesto cooperativo si deve rammentare l'iniziativa NIDA, quale accordo bilaterale di fondamentale importanza strategica stati baltici e Russia, nonché tra le politiche dell'Unione europea nella Dimensione settentrionale¹⁸. La cooperazione con la Russia rappresentava innumerevoli vantaggi all'Unione in quanto giocava un fattore strategico di considerevole rilevanza negli ambiti messi in luce¹⁹.

2. Il significato giuridico della cooperazione

Alfred Chandler indicava la cooperazione tra imprese come «uno dei più fruttuosi e possibili percorsi di sviluppo del capitalismo moderno²⁰». Affinché possa correttamente parlarsi di cooperazione vi è necessità di una premessa rilevante, eppure troppo poco messa in evidenza: presupposto per poter parlare di cooperazione è il *riconoscimento dell'eguaglianza*²¹ tra le entità che intendono concretamente cooperare²².

Ad oggi, la cooperazione tra imprese, in Italia trova presupposto costituzionale nell'art. 11 della Carta costituzionale.

Nonostante i vantaggi che le imprese possono trarre dalla cooperazione è possibile scorgere una sorta di «crisi esistenziale» che mina l'Europa proprio in relazione ad essa. Nel discorso sullo Stato dell'Unione nel 2016 il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker metteva già in evidenza che lo stato di salute dell'Unione, al tempo, non era molto sano, in quanto erano troppi gli ambiti nei quali l'Europa «non riuscisse a raggiungere chiari obiettivi²³». Questo, aveva inevitabili ricadute sull'integrazione stessa dell'Unione in quanto tale. Il tutto nonostante il *principio di leale cooperazione* si trova consacrato nell'art. 4, par. 3 TUE²⁴. Secondo le osservazioni riportate era mancante una concreta attuazione degli articoli appena menzionati.

Nel corso degli anni il concetto nonché le forme di cooperazione in Europa è completamente mutato. Le forme di cooperazione hanno assunto negli anni le forme più dispa-

¹⁷ Balfur, R. (2005), 69. Il riferimento va alle forme di cooperazione transfrontaliera nel più ampio quadro delle relazioni transfrontaliere russo-lituanee.

¹⁸ In tal contesto le forme di cooperazione riguardavano settori strategici quali infrastrutture, trasporti, energia, tutela dell'ambiente e della salute.

¹⁹ Esse si tradurrebbero in un miglioramento complessivo delle relazioni transnazionali tra Unione e territori extra UE in pieno spirito di cooperazione e in contrasto con le attuali tendenze di contrasto.

²⁰ Chandler, A.D. (1990), XX. Gli studi erano condotti sulle imprese in Germania di cui l'autore mette in risalto le eccezionali capacità organizzative con l'ulteriore pregio di incrementarne la competitività.

²¹ Mura, L. (2024), 1299–1327.

²² Per ulteriori approfondimenti si veda Biondo, F. (2006), 147–152. Nell'elaborato si mette ben in evidenza come la cooperazione è basata sul reciproco riconoscimento degli stati membri. In aggiunta, l'autore mette in evidenza la differenza sussistente tra *cooperazione* e *coordinazione* in quanto mentre la seconda necessita solamente della conoscenza delle proprie preferenze e nel modo in cui esse possono determinare il risultato finale atteso, la prima richiede che entrambe le parti vadano a modificare le proprie preferenze tramite deliberazione e aiutarsi per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

²³ Casolari, F. (2020), 1.

²⁴ Tale principio rientra tra quelli che possiamo definire *principi strutturali dell'ordinamento*.

rate. Tra di esse, soventemente, sono messe in risalto la *rete di imprese*, definite come trama di relazioni non competitive che connettono entità istituzionalmente diverse senza andarne a intaccarne l'autonomia formale e in assenza di una direzione o controllo unitario²⁵. Esse sono basate su quella che è la cooperazione e il coordinamento tra imprese o altre organizzazioni che si trovano sotto condizioni di interdipendenza. È proprio tale forma di cooperazione che ha permesso nel corso degli anni lo sviluppo delle società industrializzate che oggi viviamo.

La cooperazione transnazionale, in aggiunta, ha un impatto non trascurabile su quelli che è la competitività stessa, risultando potenzialmente in grado di modificare i meccanismi di regolazione nonché i processi di innovazione, la generazione di nuovi prodotti, le attività di ricerca, la distribuzione commerciale ecc.

Il ruolo e lo studio della cooperazione non possono essere trascurati in quanto modificano la stessa struttura della competitività del Paese di appartenenza o operato, ragion per cui esiste tanto interesse in dottrina e giurisprudenza.

Altra celebre definizione di cooperazione è stata donata al sapere scientifico da Francesco Viola che amava discorrere del suo modello di cooperazione come alternativa alla semplice *coordinazione strategica*²⁶. Per come concepita dall'autore la cooperazione essa indica una forte interdipendenza normativa²⁷. È richiesta una certa uguaglianza, sia formale che sostanziale, dei partecipanti²⁸. Tale processo si realizza nella deliberazione pubblica che vada a sostituire la contrattazione di interessi con la ricerca *argomentata* del bene comune²⁹.

Altre lucide definizioni sono quelle di Gatti che sottolineò l'idea di come la *fiducia istituzionale* è ciò che tiene insieme la rete relazionale e politica³⁰. A questa accezione si consideri anche quella di Pastore che ravvede nella fiducia *bene fragile*, eppure essenziale ai fini della convivenza.

Da ultimo, il termine *giustizia*, da intendersi quale sintesi di reciprocità e imparzialità³¹.

Per cooperazione transnazionale, in aggiunta, si intende la capacità di superare e ricomporre le fratture fra i sistemi nazionali, spesso originate da conflitti mondiali³². Il pregio della cooperazione è proprio quella di ricostruire i "ponti" verso le nazioni con le quali si era prima contrapposti per il conflitto, andando, nel fare ciò, a strutturare

²⁵ Soda, (1998), 29.

²⁶ Gatti, R. (2005), 567–577. È evidente che alla base di tale concezione vi è un'idea ben più "profonda" di cooperazione, da intendersi non come mera coincidenza di interessi ma quale *intenzionalità condivisa e deliberata* di perseguire un volere comune che vada a trascendere i singoli fini degli Stati membri.

²⁷ Che non è da intendersi esclusivamente in senso *funzionale*.

²⁸ Uguaglianza che trova propria base normativa sul principio del mutuo riconoscimento del libero agire.

²⁹ Risulta, in altri termini, caratteristica la volontà giuridica, seguita poi da una vera e propria deliberazione giuridica di agire con un fine ben preciso e orientato al *bene comune economico europeo*.

³⁰ Secondo tale concezione, infatti, è proprio lo Stato di diritto che diviene struttura basilare della cooperazione sociale.

³¹ Definizione di Isabel Trujillo e riconducibile al concetto di cooperazione e sostenibilità: l'idea di una giustizia cooperativa che vada oltre la mera logica contrattuale.

³² Gasparini, A. (2005), 89.

nuovamente lo stesso assetto statale. Alla base di quelle che potremmo definire *spinte cooperative* vi è dunque la volontà di creare un'organizzazione anche comune³³.

Nonostante il regime particolare nazionalista e repressivo, lo stesso fascismo comprese le innumerevoli potenzialità della cooperazione. L'epoca delle corporazioni fascista fu interessata dal fenomeno della cooperazione di imprese³⁴. L'interesse venne mantenuto vivo soprattutto da un gruppo di economisti cattolici, primo fra tutti da Francesco Vito³⁵. Al termine del secondo conflitto mondiale, inoltre, prevalse, anche per l'Italia, l'idea di cooperare e di farlo in senso *internazionale*³⁶. Negli anni che seguirono fino ai nostri giorni, si continuò sulla strada di cooperazione tra imprese andando a far leva su sviluppo tecnologico e cooperazione commerciale, ponendo la struttura del mercato interno in un ruolo meno cruciale della definizione dei processi di crescita e redditività delle imprese.

2.1. Dalla libertà di stabilimento al principio di integrazione economica.

Principio fondamentale dell'ordinamento comunitario è quello della *libertà di stabilimento*, da analizzare in combinato con il c.d. *principio di integrazione economica*. L'attenzione alla libertà di stabilimento per le società in Europa è particolarmente sentita in quanto è fondamentale, come messo in evidenza, a più riprese dalle istituzioni europee che persone³⁷ e società che esercitano attività indipendenti, possano esercitare un'attività economica in uno stato membro in maniera stabile e continuativa³⁸. Inoltre, è necessario che le stesse, possano liberamente offrire e fornire servizi in altri stati membri su base temporanea pur rimanendo nel proprio Paese di origine³⁹. In tali accezioni, è evidente l'obiettivo dell'Unione di abolire ogni possibile sorta di discriminazione che possa interferire con le libertà citate.

Un valido strumento in grado di coadiuvare in tal senso è rappresentato dalla nota direttiva sui servizi⁴⁰. La direttiva ha rappresentato uno dei fondamentali protagonisti nei processi che si stanno portando in evidenza avendo certamente contribuito alla semplificazione legislativa e amministrativa, nonché alla stessa modernizzazione dei processi allora in atto, prevedendo progetti di lungo temine⁴¹.

³³ Tedeschi, G.A. (2007), II.

³⁴ Il termine più appropriato «*aggruppamenti di imprese*», volendo recuperare la denominazione originale.

³⁵ Felisini, D. e Amatri, F. (2017), 449–488. L'autore del contributo mette in evidenza come argomento principale di Vito fosse l'aspetto cooperativo tra le imprese. Nello specifico, secondo le tesi dell'economista, le imprese avrebbero dovuto stringere accordi tra di loro per governare imprese e mettere in comune risorse. Per molti avrebbe rappresentato il c.d. «*tramonto del capitalismo di concorrenza*».

³⁶ In tal senso si intrecciano elementi del diritto internazionale, europeo e nazionale.

³⁷ Da intendersi, in tal accezione, anche le persone giuridiche e pertanto le stesse società.

³⁸ Il riferimento va all'art. 49 TFUE.

³⁹ È tale l'enunciazione del principio della libera prestazione di servizi, di cui all'art. 56 TFUE.

⁴⁰ European Union (2006), Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market.

⁴¹ Tra i quali si segnalano l'istituzione di sportelli unici e la stessa cooperazione amministrativa. Il successo di tali processi dipende dalla stessa permanenza degli sforzi nel mantener vivi gli stessi: l'esito propizio dipende dal concreto impegno politico e dall'ampio appoggio non solo europeo, ma, a ben vedere, nazionale, regionale e locale.

Come si osserva in una delle più rilevanti sentenze in tema, la nota sentenza Polbud (punto 38) il fatto che una società costituita secondo la legislazione di uno stato membro decida di trasformarsi in un'altra secondo la legislazione di un ulteriore stato rientra tra le forme particolari della libertà di stabilimento⁴². Tali operazioni, infatti, sono di particolare importanza per quanto attiene al corretto funzionamento del mercato interno⁴³. Limitarne la libera manifestazione avrebbe ripercussioni nefaste sull'intero assetto economico dell'Unione.

Tra le ulteriori forme, di quelle che potremmo definire *declinazioni* di tale importante libertà di stabilimento, si devono doverosamente segnalare le *fusioni* che rappresentano al contempo strumento indispensabile del processo di integrazione e cooperazione per la realizzazione della libertà di stabilimento e circolazione dei capitali all'interno del territorio dell'Unione.

Tra le altre libertà che incrementano o dovrebbero incrementare la cooperazione tra le imprese nello spazio comunitario si annovera la *libertà di circolazione di capitali*⁴⁴. Tale libertà è anche funzionale al perseguimento degli obiettivi di *integrazione economica e commerciale* dell'Unione in quanto permette la circolazione e raccolta dei capitali nello spazio libero comunitario andando a garantire il concreto sviluppo di quelle che sono le iniziative produttive e imprenditoriali⁴⁵.

La cooperazione tra imprese giova al processo di integrazione europea tra imprese stessa. Più nel dettaglio, l'obiettivo prefissato dall'Atto Unico Europeo di completamento e integrazione di un mercato interno e unificato inteso quale spazio senza frontiere nel quale viene garantita la libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi (in ossequio all'art. 26 TFUE) rappresenta un indirizzo politico intrapreso dall'Unione proprio con l'intento di andare ad incrementare lo sviluppo dell'economia e il benessere dei cittadini comunitari⁴⁶.

Il problema dell'integrazione del mercato comune europeo da sempre ha interessato il legislatore comunitario. L'obiettivo di ravvicinare le legislazioni nazionali andando ad eliminare le discrepanze normative tra gli stati membri non è un obiettivo di recente acquisizione. Il problema fondamentale da intendere in tal senso è la straordinaria vastità delle alternative possibili, tale da rendere non facilmente percorribile il cammino intrapreso tanti anni fa⁴⁷.

Parlamento europeo, *Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi*, Note sintetiche sull'Unione europea, 06/2017, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030104/04A_FT\(2013\)030104_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030104/04A_FT(2013)030104_IT.pdf), [23 giugno 2026].

⁴² Tullio, P. (2022), 73-96.

⁴³ Lo stesso si può dire per altre operazioni societarie quali scissioni transfrontaliere. La dottrina sul tema non è concorde: KINDLER, ad esempio sostiene che la fusione societaria rientra tra quelli che sono i fenomeni estintivi della società in quanto dà vita alla nascita di un nuovo soggetto che per definizione non può stabilirsi in un altro stato. Per altra parte della dottrina il fenomeno della fusione societaria rappresenta non un fenomeno estintivo, ma bensì, *modificativo* delle società.

⁴⁴ Boria, P. (2010), 140, in cui essa viene definita quale «movimentazione dei capitali all'interno del mercato comune europeo».

⁴⁵ Tale libertà tende anche a sovrapporsi e confondersi con la libertà di stabilimento delle imprese.

⁴⁶ Di Mario, S. (2024), 313-338. Il diritto comunitario da un lato tende ad integrarsi negli ordinamenti statali, tal volta tale tipo di integrazione è più tortuoso.

⁴⁷ In tal contesto non può neppure essere abbandonato l'obbligo di cooperazione che incombe sugli stati

Il concetto stesso di integrazione è dibattuto in dottrina in quanto l'integrazione fra il diritto comunitario e quello statale è notevolmente diverso da quello posto in rilievo dalla dottrina che intende una separazione tra i due ordinamenti (BADIALI)⁴⁸.

2.2. La cooperazione come espressione di una razionalità diversa dalla mera concorrenza

Errico Malatesta affermava che la solidarietà è il mezzo attraverso cui l'uomo raggiunge il massimo grado di sicurezza e benessere. Tale accezione può valere anche per le imprese?

Si è fin qui dimostrato come la cooperazione dovrebbe rappresentare il paradigma privilegiato dell'agire. Accanto ad essa, però, sorge un doveroso interrogativo: la concorrenza è antitetica rispetto alla competizione? In altri termini: la cooperazione tra imprese, impedisce in quanto tale, la piena espressione di quello che è la competitività tra imprese?

La risposta a tale interrogativo trova una soluzione intermedia in quanto la concorrenza, pur rimanendo valore imprescindibile dell'ordinamento comunitario, dovrebbe essere sempre orientata alla cooperazione. I due termini nonché modalità d'agire non sono pertanto antitetici in via assoluta.

La concorrenza viene richiamata anche negli articoli dei trattati fondamentali. Si pensi ai più noti: gli articoli 101 e 102 TFUE. Essa rappresenta un cardine dell'ordinamento comunitario per le imprese, specie dopo gli aggiornamenti avuto con il Trattato di Lisbona. Esso, però, non può viaggiare da solo, quale mina vagante, ma ha bisogno di manifestarsi insieme ad un altro grande dei principi comunitari: la cooperazione. Il c.d. *principio di leale cooperazione* impone agli stati membri di agire con metodo per perseguire l'impegno comune e scongiurare la reciproca prevaricazione con ricadute sugli aspetti competitivi⁴⁹.

Il connubio tra i due, inoltre, assume rilevanza strategica specie in vista di quelle che sono le sfide attuali delle imprese europee. La possibilità di creare delle piattaforme tecnologiche, ad esempio, attraverso un processo di convergenza e cooperazione fra imprese concorrenti è pensata proprio con il fine precipuo di stabilire un accesso stabile a una conoscenza condivisa, ad un *know-why* e *know-how* che ha grande importanza strategica e competitiva⁵⁰. Il tutto senza, perciò, rinunciare alla concorrenza tra le stesse.

In tale contesto, assume molta rilevanza anche una *species* del più ampio *genus* della cooperazione: la c.d. *cooperazione decentrata*⁵¹ che si configura quale esperienza complessa e

membri di adattarsi sempre più al diritto comunitario. I processi di cooperazione in tal senso ne vengono fortemente rafforzati.

⁴⁸ Secondo l'autore citato si tratterebbe di un vero e proprio concorso normativo del diritto statale nei confronti del diritto comunitario in quanto ordinamento parziale e deficitario.

⁴⁹ Il principio di leale cooperazione è da intendersi, in tal accezione, anche nel senso della cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nonché tra gli organi giurisdizionali. Esso, inoltre ha origine giurisprudenziale ed è stato inserito nei trattati fondativi solo con il Trattato di Lisbona. Da tal momento in poi, è divenuto paradigma essenziale cui devono guardare le imprese europee nella direzione aziendale.

⁵⁰ Di Betta, P. (2005), 275.

⁵¹ Definizione con cui si fa riferimento all'azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle autonomie locali singolarmente o in consorzio tra loro attraverso l'ausilio delle società civili organizzate e presenti

non riconducibile ad episodio di mero trasferimento di risorse ma a un più ampio *scambio di competenze, esperienze, risorse tra soggetti pubblici e privati* di un Paese o regione con i corrispettivi di un paese straniero.

Altro aspetto imprescindibile da trattare è quello della cooperazione fra imprese con il soggetto pubblico⁵². Nel sistema tratteggiato non mancano certo le contraddizioni. Mentre la funzione di cooperazione tra le imprese è ben evidenziata nell'ambito di sistemi cooperativi fra imprese private, l'idea che enti pubblici possano svolgere funzione di sostegno a formazione ed efficienza ai sistemi di imprese è condannata.

Tra i nomi più significati di coloro i quali lavorarono assiduamente a tali progetti che oggi stiamo citando si deve annoverare Paul Henry Spaak, Ministro degli esteri belga che fu uno dei principali fautori della creazione della Comunità economica ed europea e della Comunità Europea dell'Energia atomica. Egli riteneva più cauto e strategico l'integrazione per singoli settori economici piuttosto che puntare direttamente alla creazione di un mercato unico e nel 1955 costituì il Comitato Spaak con l'intento di andare a studiare il processo di integrazione⁵³.

Altro strumento di fondamentale ausilio nel processo di integrazione fu anche l'istituzione del Fondo Sociale Europeo che si configura quale principale strumento finanziario di cui dispone la Comunità per contribuire allo sviluppo di risorse umane in tutto il territorio dell'Unione⁵⁴. Tra gli obiettivi più rilevanti da citare in tal senso l'obiettivo di accrescere le opportunità di occupazione in tutto il *mercato interno* e il rafforzamento della coesione economica e sociale. Obiettivo fondamentale anche quello dell'integrazione della pari opportunità e il rafforzamento degli sforzi sulla conversione economica per quelli che sono i territori dell'Unione con ritardi nello sviluppo e difficoltà strutturali.

È oggi facile osservare la cooperazione tra soggetti societari che sono in realtà in competizione tra loro. Le ragioni da tale apparente contraddizione sono da rinvenire nella stessa storia del diritto societario. Nello specifico, a partire dagli anni Ottanta del secolo passato il modello di impresa di grandi dimensioni che ha dominato nei decenni precedenti entra in crisi e sempre più spesso all'integrazione verticali tra imprese si sostituiscono forme ibride di organizzazione che sono caratterizzate da forme di coordinamento tra soggetti che sono anche tra loro in competizione⁵⁵. A tali ragioni si deve anche aggiungere il fatto che le nuove tecnologie e il tasso di innovazione odierno hanno rivoluzionato anche la stessa competizione societaria: non è semplice per le imprese che vogliano davvero affrontare l'innovazione operare isolatamente senza cooperare con altre⁵⁶.

sul territorio e di competenza amministrativa con una partecipazione di soggetti rilevanti quali camere di commercio, ASL, università ecc.

⁵² E bene soffermarsi sulla necessaria presa di coscienza di come l'impresa privata non possa ragionare solo in termini individualistici ma anche in ottica cooperativa con concorrenza attuali e potenziali e con lo stesso soggetto pubblico in quanto essa rappresenta un componente essenziale di quella che è comunità a tutti gli effetti. Solo agendo in tal modo avrà modo di potenziare la propria efficienza ed efficacia.

⁵³ Piantoni, M. (2008), 65.

⁵⁴ Piantoni, (2008), 95.

⁵⁵ Smorto, G. (2014), 1-40. Tale fenomeno è molto vivo nelle c.d. *reti di imprese* nonché nelle forme di ricerca collaborativa, le c.d. *open innovation*.

⁵⁶ Smorto, (2014), 25. Scegliere di cooperare può voler implicare in tal senso rimanere nel mercato, vin-

2.3. Alcuni tra gli strumenti giuridici di straordinario valore nella cooperazione transnazionale

Nell'Unione europea le modalità di cooperazione tra imprese hanno assunto le forme più disparate. Nel corso degli anni, fin dal Trattato di Roma, le varie modalità si sono aggiunte in modo progressivo andando a creare un panorama vastissimo, la cui analisi completa è inesauribile in un singolo articolo di ricerca.

Tra i tanti strumenti adoperati si segnala doverosamente la società cooperativa europea che rappresenta a tutti gli effetti una nuova dimensione per le cooperative in Europa⁵⁷. Essa rappresenta un essenziale soggetto giuridico a sostegno di libera concorrenza e libertà di stabilimento delle società in Europa con il fine precipuo di poter sviluppare l'attività anche economica negli altri stati membri. Lo sviluppo economico, di cui le imprese sono motore principale, è frutto di un'azione collettiva⁵⁸. La cooperazione tra imprese si viene dunque a palesare quale elemento imprescindibile per lo sviluppo comunitario anche in tal senso⁵⁹.

Altro strumento di fondamentale trattazione è rappresentato dal GEIE. Esso⁶⁰ rappresenta un indispensabile strumento di cooperazione transnazionale, in grado di porre insieme svariate attività nell'ambito di un reciproco interesse⁶¹, tale da rivelarsi uno degli strumenti migliori di cui il legislatore comunitario è in possesso tanto per lo sviluppo del territorio che dell'economia⁶². Guardando alle sue origini storiche, si deve diligentemente riconoscere che il Reg. 2137/1985 venne pensato dal legislatore comunitario quale *strumento di uniformazione giuridica* orientato, al contempo, alla facilitazione di quella che è la *cooperazione tra soggetti economici appartenenti a diversi stati membri*⁶³. Si parlò di esso con tale accezione al tempo e se ne continua a parlare anche negli anni in cui si sta realizzando il contributo di «uniformazione giuridica»⁶⁴.

cere le forze destabilizzanti e assicurare un successo a discapito di eventuali fallimenti. L'interazione tra soggetti, specie nel campo dell'high tech, sembra infatti garantire anche una più razionale gestione del rischio.

⁵⁷ Detilleux, J.-C. (2004), 19–21.

⁵⁸ Da cui deriva la fondamentale importanza della cooperazione tra imprese.

⁵⁹ Libertini, M. (2014): "Unione europea: concorrenza tra imprese e concorrenza tra Stati". L'autore menziona l'importanza del c.d. *sistema di impresa*, caratterizzato da fenomeni cooperativi sia orizzontali che verticali. Tra le forme cooperative, la cooperazione deve essere strettamente regolarizzata: ogni forma di concorrenza sleale deve essere combattuta con ogni mezzo a propria disposizione, onde evitare un disfacimento dell'intero sistema comunitario così come creato.

⁶⁰ La fortunata istituzione del GEIE fu preceduta da altrettante importanti ideazioni, tra le quali si segnala il c.d. *Gruppo europeo di cooperazione*, risalente al 1973 con l'obiettivo precipuo di superare gli ostacoli di natura giuridica e tributaria che impediva a piccole e medie imprese di attuare una vera e propria cooperazione di stampo comunitario.

⁶¹ Sega, D. (2000), 9–19.

⁶² Bartolacelli, A. (2014), IX. L'autore si riferisce ai territori trentini ed evidenzia che lo strumento in questione ha garantito forme di cooperazione caratterizzate da regole il più possibile indipendenti dalla tradizione giuridica dei singoli Stati membri.

⁶³ Bartolacelli, A. (2011), 177–204.

⁶⁴ Tale realtà rappresenta una vera e propria nuova forma contrattuale avente le medesime caratteristiche essenziali finalizzate ad abbattere la barriera giuridica caratterizzata dal diverso regime giuridico dei paesi europei. È evidente, con tale definizione, che esso vada ad incoraggiare la stessa cooperazione transnazionale.

Il vantaggio dell'appartenenza al GEIE deriva dalla partecipazione e dagli scambi mutualistici con il medesimo realizzati. Il profitto è da intendersi non in senso esclusivamente remunerativo. Tra i tanti punti di vantaggio dello strumento in questione, infatti, spicca anche il fatto che sia caratterizzato da costi di gestione poco rilevanti, da grande autonomia contrattuale, dalla possibilità di operare o meno con l'esterno.

Tutte le elencate caratteristiche ne fanno un vero e proprio «*trampolino di lancio*» verso forme più strutturate di cooperazione⁶⁵ che possono essere le più disparate. Infatti, altro elemento di assoluto pregio che si suole mettere in evidenza del GEIE è proprio quello di andare ad istituzionalizzare, dandogli opportuna veste giudica, quelli che sono i rapporti giuridici tra i Paesi già consolidati, garantendo, conseguentemente, maggior sinergia e coesione, senza voler rinunciare a quella che è la propria indipendenza. In tal ottica il GEIE garantirebbe quello che è spesso definito *primo livello di integrazione* tra soggetti economici⁶⁶.

Nonostante i tanti vantaggi fin qui delineati si devono doverosamente segnalare alcuni punti negativi che riguardano non tanto le caratteristiche in sé quanto più che altro i possibili usi distorti che se ne possono fare con esiti particolarmente invasivi per l'economia comunitaria. Tra le conseguenze più pericolose si segnalano effetti distorsivi della concorrenza europea⁶⁷.

Altro utilissimo strumento per la cooperazione transnazionale è rappresentato dal Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), nato con il Reg. 1082/2006. Esso, fin dalla sua ideazione ha rappresentato una fondamentale risorsa giuridica andando ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale⁶⁸. Anche nel caso del GECT le ragioni dietro la sua ideazione sono da rinvenire in quelle che erano le differenze legislative esistenti tra i paesi europei. Il suo utilizzo nel corso degli anni ha permesso di agevolare processi della c.d. «*cooperazione strutturata*».

Risulta di notevole rilevanza soffermarci brevemente sulla lettura dell'art. 18 del regolamento menzionato che mette in risalto come gli stati membri partecipano ad un programma operativo che abbia come obiettivo la «*cooperazione territoriale europea*». Accanto a tale fondamentale norma, è utile però mettere in risalto quelli che sono i limiti posti dalla disciplina comunitaria. Il considerando n. 7 mette in risalto come il regolamento si proponga di «agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità».

L'introduzione dei GECT ha aperto importanti prospetti per l'istituzionalizzazione della cooperazione territoriale in Europea, sulla possibile partecipazione statale, del riconoscimento obbligatorio della personalità giuridica e della diretta applicabilità del regolamento negli stati membri. L'ulteriore elemento di cooperazione da mettere in risalto è rappresentato dalla costante ricerca di partner europei insieme ai quali costituire il gruppo.

⁶⁵ Bartolacelli, (2011).

⁶⁶ Bartolacelli, (2011).

⁶⁷ Tedeschi, (2007), 663.

⁶⁸ Asaro, G, (2017). Tra gli strumenti più utili in ambito di cooperazione interregionale si segnala *Euradria* di cui si rimanda al seguente studio: Gasparini, A. (2005), 133.

Nell'ambito dello studio che si sta conducendo non si può non citare il Reg. 2157/2001/CE, relativo allo statuto della Società europea (SE). In esso è chiaro l'intento principale retrostante la funzione principale della Società europea, volta, secondo lo stesso al completamento del mercato interno e miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità⁶⁹. Dal regolamento in questione emerge chiaramente che per tale scopo è indispensabile una modifica su *scala comunitaria* con riorganizzazione delle attività stesse delle imprese.

3. L'amministrazione europea della cooperazione

È di chiaro assunto che la cooperazione giudiziaria nell'Unione può assumere le forme più disparate; qualsiasi soggetto giuridico può rappresentare cardine indiscusso per la cooperazione da intendersi in senso generale. In tal senso assume particolare rilevanza la c.d. *cooperazione amministrativa*⁷⁰. Tale forma di cooperazione, che può anche aversi nella forma transnazionale, è obiettivo dichiarato dell'Unione e, in quanto tale, obiettivo nazionale.

L'art. 197 del TFUE deve essere letto in combinato con l'6 TFUE che sancisce la competenza dell'Unione nell'adottare specifici piani *onde valorizzare la cooperazione amministrativa*. A tali disposizioni hanno fatto seguito una serie di comunicazioni e interventi nelle varie sedi istituzionali comunitarie dove più volte ci si è soffermati sul tema. Tra le tante si segnala una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni in cui si fa ulteriormente leva sulla necessità di "migliorare la *governance* del mercato interno attraverso una *più stretta cooperazione amministrativa*". L'obiettivo a cuore della Commissione è quella di dar vita alla cooperazione amministrativa nel mercato unico. Premesse indispensabili, fatte dalla Commissione, riguardano proprio gli aspetti linguistici e sui sistemi informativi che devono essere integrati con priorità.

Tante le "richieste" agli stati membri. Tra i tanti, lo sforzo degli stati membri orientato a migliorare la c.d. *capacity building* delle amministrazioni nazionali attraverso lo scambio di informazioni, la mobilità di funzionari e programmi specifici di formazione⁷¹. L'enfasi viene ulteriormente posta sulla flessibilità organizzativa per garantire alle organizzazioni esistenti; procedure semplici e concise⁷²; infine, ma non di minor rilevanza o impatto giuridico, il multilinguismo⁷³.

La forma di cooperazione amministrativa in Europa è andata a mutare, perfezionandosi nel corso degli ultimi decenni. Si è così deciso di dar priorità ai *Gruppi europei di coo-*

⁶⁹ European Union (2001). Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE), art. 1.

⁷⁰ In tal senso si legga l'art. 197 TFUE.

⁷¹ In riferimento si guardi a: Beck, J., 2013, Prospects of cross-border cooperation in Europe: Capacity-building and the operating principle of "horizontal subsidiarity". *Central European Public Administration Review*, 11(1), 7-27.

⁷² Con il precipuo fine di realizzare sistemi di cooperazione semplici e standardizzati.

⁷³ Con il fine precipuo di aiutare nella fase di comprensione delle informazioni.

*perazione territoriale transfrontalieri tra amministrazioni e organismi pubblici per la realizzazione di progetti e servizi di interesse comune*⁷⁴.

A tali fini l'Europa ha pensato di garantire una serie di finanziamenti per la realizzazione di azioni di *policy comunitaria*⁷⁵. Tra essi, si segnalano fondi stanziati per obiettivi di politica di coesione europea, a sostegno di una vera e propria *politica strutturale* e per rafforzare la politica comune europea in settori ritenuti strategicamente più rilevanti. Da ricordare anche l'attenzione riservata alle *reti di cooperazione* per lo scambio di esperienze sull'intero territorio comunitario⁷⁶.

Importante anche segnalare il pacchetto di proposte legislative della Commissione per la nuova politica di coesione 2007-2013, adottato il 14 luglio 2004 che comprendeva un regolamento generale con disposizioni comuni in tema di finanziamento strutturale, un regolamento specifico per ciascun fondo⁷⁷. In ossequio all'art. 159 Trattato CE era anche presente una nuova proposta di regolamento che consentisse la struttura transfrontaliera di cooperazione denominata Gruppo europeo per la Cooperazione Transfrontaliera (GECT), con le funzioni di supervisore del grado di attuazione del programma avente come obiettivo la «cooperazione territoriale europea».

Numerosi sono i fondi settoriali per le politiche di cui si è fin qui discusso da parte della *policy europea* con l'obiettivo precipuo di promuovere politiche di coesione, rafforzamento di politica comune europea dei settori più rilevanti e l'implementazione delle politiche di cooperazione territoriale per la gestione delle relazioni dell'EU con Paesi terzi⁷⁸. L'esistenza di fondi settoriali per le politiche di cui si è fin qui discusso da parte della *policy europea* rientra nell'obiettivo precipuo di promuovere politiche di coesione, rafforzamento di politica comune europea dei settori più rilevanti e l'implementazione delle politiche di cooperazione territoriale per la gestione delle relazioni dell'EU con Paesi terzi.

Si segnalano anche interventi in materia di cooperazione amministrativa finalizzata a contenere violazioni tributarie che riguardino la regolamentazione dell'istituto per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli stati membri⁷⁹.

⁷⁴ I quali devono essere attuati, ad oggi, su piattaforme digitali. Cavallo Perin, R., Racca, G. M. (2025), <https://ceridap.eu/la-cooperazione-amministrativa-dai-gruppi-alle-reti-damministrazioni-pubblica/> [23 giugno 2026].

⁷⁵ Bruno, E. (2009), 49

⁷⁶ Bruno, 2009, 94.

⁷⁷ Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione.

⁷⁸ Nello specifico, la prima classe di fondi assolve al perseguimento degli obiettivi di politica strutturale, mentre le altre sono orientate all'implementazione di politiche complementari volte al sostegno dello sviluppo di settori ritenuti strategici tra i quali si devono menzionare il settore ricerca, trasporti, energia, cultura e comunicazioni. Si programmi di cooperazione tra stati membri e paesi esterni al territorio comunitario.

⁷⁹ Boria, 2010, 366. Gli interventi vennero effettuati tramite la direttiva 77/99/CEE che ha fornito una prima disciplina di carattere generale e poi il Reg. 218/82 per le imposte dirette, il Reg. 97/515 e 2002/792 per l'Iva.

3.1. (Segue) Il ruolo delle istituzioni e delle reti amministrative transnazionali.

Un numero crescente di attori con precisi poteri e competenze relative ad attività economiche e mercati a dimensione transnazionale ha progressivamente assunto maggior potere e rilevanza⁸⁰. Tale fenomeno è indice di una chiara tendenza: la disgregazione dello stato in numerose entità funzionalmente distinte che hanno la caratteristica fondamentale di rapportarsi in una fitta rete di relazioni giuridiche. Il fenomeno, studiandolo con molta più precisione, è estensibile in territori non meramente comunitari, tanto che si potrebbe ben discorrere, a tal fine, di una vera e propria *governance globale*. Tale forma di cooperazione, si badi, ha un fine preciso: realizzare un equilibrio tra quello che è il potere decisionale, organizzativo ed economico senza la prevalenza di un singolo stato e, in aggiunta, che non vi sia concorrenza, contrapposizione, ma che quello che emerge sia il *beneficio comune*, un beneficio nei confronti di tutti gli stati.

In tale contesto è evidente che la cooperazione transnazionale rappresenta la via migliore per gli obiettivi precisi che la comunità scientifica internazionale si propone andando ad annullare le distanze fra popoli e nazioni garantendo il bene comune e il vantaggio delle collettività per un accesso a un sapere scientifico condiviso e, pertanto, più virtuoso.

Volendo estendere nella misura massima possibile il concetto: è proprio nel settore scientifico che è auspicabile la c.d. «*cooperazione umana globale*», una cooperazione che possa essere, si spera, in un futuro non troppo remoto, sistematizzata in maniera più coerente.

L'interesse per tale *amministrazione europea della cooperazione* è ben saldo nei paradigmi dell'Unione europea. L'Europa è ben consapevole che le reti cooperative in Europa possano contribuire in modo più virtuoso a quelle che sono le politiche di successo stesso dell'Unione⁸¹. La cooperazione di cui si discorre dovrà risultare pienamente in linea con le regole europee di concorrenza e le disposizioni adottate dovranno essere sufficientemente visibili in modo da consentire a tutti gli interessati di essere al corrente delle regole da seguire.

Molto rilevante anche il metodo adottato che è quello di un'apertura a forme di cooperazioni da individuarsi caso per caso. Un metodo che permette di promuovere cooperazione e scambio delle pratiche migliori, andando anche a concordare obiettivi, orientanti comuni agli stati membri con il sostegno di piani nazionali d'azione mirati. Per far ciò, tuttavia, è indispensabile l'ausilio di organismi internazionali che cooperino sul territorio⁸².

⁸⁰ Gallo, D. (2016).

⁸¹ Europee, C. D. C, (2001), 19. Il riferimento va sì alla cooperazione transnazionale e transfrontaliera, ma nell'ambito di fondi strutturali. Si segnala un rallentamento nell'integrazione della risorsa legato alle diverse condizioni amministrative e giuridiche a cui devono attenersi le singole autorità amministrative partecipanti.

⁸² Numerosi studi sono al vaglio per l'integrazione dei dispositivi in questione.

Il tema della cooperazione nello scambio delle informazioni in ambito transnazionale, specie nel settore bancario e finanziario è ben presente in Europa, specie in contrasto a fenomeni quale evasione fiscale e frode fiscale internazionale⁸³.

Tutte le considerazioni fatte devono essere lette insieme ad un altro principio di imprescindibile trattazione nell'ambito amministrativistico, vale a dire il principio di trasparenza. Si può facilmente evincere, infatti, come l'intero impianto della *Directive on Administrative Cooperation* ha quale precipuo obiettivo coniugare l'efficacia di accertamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri con il principio in questione⁸⁴.

Le autorità amministrative svolgono un ruolo essenziale nel fronte della cooperazione transnazionale in quanto le sfide che si richiedono oggi di affrontare nel settore in questione sono le più disparate e solo cooperando attivamente si riescono a raggiungere gli obiettivi di volta in volta posti dall'Unione; tra queste si segnalano prioritariamente i c.d. *shock esterni*, il reclutamento di nuovi talenti, lo sviluppo di competenze su temi complessi, tra cui si segnalano transizione ecologica e digitale⁸⁵.

La lettura dell'art. 197 TFUE mette ben in evidenza come lo strumento della cooperazione tra le amministrazioni europee rappresenti il frutto di un'accurata scelta per andare a tutelare gli interessi europei. In tal senso, il concetto di cooperazione opera quale *generatore di obblighi* in capo alle autorità nazionali con la funzione precipua di assicurare l'efficacia dei diritti individuali.

La cooperazione tra le amministrazioni nazionali dei vari paesi europei può rappresentare, dunque, alla luce di quanto fin qui delineato, serio strumento di attuazione di quelle che sono le politiche europee⁸⁶.

3.2. (Segue) Il dialogo tra autorità nazionali e Unione (ad esempio nei controlli sugli aiuti di Stato, nella politica industriale e nella regolazione digitale)

Quello che è il dialogo tra le varie autorità nazionali non deve mai essere abbandonato. Esso funge da base ineludibile di quella che è l'assetto appena descritto. Numerose le emanazioni normative a livello comunitario su tali presupposti. Esempio tangibile delle considerazioni che si stanno mettendo in luce risulta la decisione dell'Unione europea di introdurre la direttiva DAC8 contenente un sistema fiscale digitali che centralizzi dati

⁸³ Perrone, A. (2020), 10. L'autore mette in evidenza l'importante ruolo, a tal riguardo di G20 e G8 nell'approvazione del FACTA e di un "*single global standard for automatic exchange of tax information*", emergenti anche dalla DAC2 la cui intera struttura è ispirata al CRS. Si segnalano molti spunti interessanti, molti accordi cooperativi stipulati tra i vari stati membri in tal senso.

⁸⁴ Perrone, 2020, 9. Il principio in questione è qui da intendersi non solo nel senso della conoscibilità delle informazioni ma anche quale progressivo abbattimento di limiti che gli Stati pongono alla libera circolazione di informazioni fiscalmente rilevanti e quindi come strumento di cooperazione. Proprio in tal senso la cooperazione transnazionale viene valorizzata a pieno titolo tanto da inserirsi a pieno titolo nell'assetto cooperativo globale.

⁸⁵ Macchia, M. (2025), 173–210. L'*acquis* amministrativo comunitario ha sviluppato enormemente tale forma di cooperazione amministrativa a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso andando a far leva principalmente sul principio di leale collaborazione (art. 4 TUE). La cooperazione deve essere qui intesa in senso verticale, e cioè tra quelle che sono le strutture pubbliche.

⁸⁶ In tal senso deve essere letta la citata direttiva servizi (2006/123/CE).

su redditi, stipendi e criptovalute. Il tutto con il chiaro riferimento a quelli che sono gli intenti ormai fissati a livello nazionale e non solo.

La direttiva in questione entrerà in vigore dal 2026 e rappresenterà una vera e propria svolta per l'Europa. Per la prima volta si tenterà a realizzare davvero quella che è un vero e proprio *sistema fiscale digitale condiviso*⁸⁷. Si parla di una vera e propria *rete fiscale integrata* in grado di garantire un elevato grado di cooperazione tra le amministrazioni nazionali con il pregevole merito di combattere con strumenti più determinanti l'evasione fiscale a livello internazionale. Il sistema è ideato proprio per permettere un monitoraggio quasi in tempo reale e armonizzato. Il tutto sarà reso possibile dal Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF). *Ad adiuvandum*, la creazione di un *dossier fiscale unificato* che andrà a fornire un quadro completo e dettagliato su ciascun contribuente eliminando le distorsioni⁸⁸. Tutti i redditi da lavoro dipendente saranno censiti, comunicati e condivisi tra le autorità fiscali dipendenti. Si prevede, infine, la realizzazione di un nuovo registro centralizzato per le criptovalute: ogni flusso di tali monete digitali verrà tenuto sotto stretta osservazione andando a coadiuvare nella lotta a flussi di denaro poco trasparente o utilizzato per finalità avverse.

Per una buona riuscita dello schema delineato è essenziale la comunicazione tra l'Unione europea e le autorità nazionali: il *dialogo procedimentale* tra la Commissione e le autorità regolatorie nazionali⁸⁹ deve essere costantemente mantenuto e, lì dove oggettivamente possibile, implementato.

Compete all'autorità di ciascuno stato membri, in base a quelle che sono le raccomandazioni e linee guida della Commissione, stabilire se un mercato rilevante interno sia concorrenziale o sia tale da «giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione⁹⁰». Una delle disposizioni più rilevanti in tal senso è data dal fatto che se al termine di una consultazione pubblica l'autorità nazionale intenda adottare una misura di regolazione che vada ad influenzare quelli che sono gli scambi tra stati membri, ha l'obbligo di pubblicare un progetto motivato andandolo a comunicare contemporaneamente alla Commissione europea, al Berec e alle autorità di regolazione degli stati membri che entro un mese possono presentare osservazioni⁹¹.

⁸⁷ Redazione giuridica di Brocardi.it (2026). Addio segreti fiscali nel 2026, in arrivo il controllo totale su redditi, stipendi e criptovalute. Notizie giuridiche, sezione Fisco, Brocardi.it., <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/addio-segreti-fiscali-2026-arrivo-controllo-totale-redditi-stipendi/6053.html> [23 giugno 2026].

⁸⁸ Un sistema di tale portata avrà innumerevoli benefici anche per quello che attiene la concorrenza societaria. Il sistema di controlli così stringente permetterà di tenere sotto osservazione immediata tutte le anomalie con evidenti benefici.

⁸⁹ D'angelo, F. (2022), 82.

⁹⁰ Più nel dettaglio, su disposizione dell'art. 67, par. 1 della direttiva n.1972/2018 «le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell'art. 64, par. 3 sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un'analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tali analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono in massima considerazione le linee guida».

⁹¹ Obiettivo precipuo della Commissione è proprio quello di mantenere costantemente aperto il canale del dialogo tra autorità nazionali e Commissione stessa.

Altri esempi fondamentali di tali procedimenti riguardano il settore della vigilanza bancaria e, più nello specifico, i fitti legami che dovrebbero sussistere tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali di riferimento⁹². Come messo in evidenza da illustri nomi nella dottrina amministrativa il sistema unico di vigilanza bancaria è stato anche definito «pietra miliare nella costruzione europea» (S. CASSESE⁹³).

Merita menzione anche il regolamento 1024 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla BCE poteri di «vigilanza prudenziale sugli enti creditizi», nonché il regolamento 468 del 16 aprile 2014 che ha disciplinato il «quadro di cooperazione» tra le autorità di vigilanza nazionali e la Banca centrale europea⁹⁴.

È bene anche menzionare il riparto di competenze tra le autorità amministrative europee e le nazionali che fa leva sull'importanza del «soggetto vigilato». Mentre la Banca centrale europea controlla in via diretta gli enti creditizi significati, le autorità nazionali vigilano su quelli che vengono considerati enti considerati meno rilevanti⁹⁵.

4. Prospettive di “integrazione intelligente”

Grandi sfide e grandi potenzialità cooperative derivano da quella che è l'intelligenza artificiale. È bene chiarire che l'integrazione dell'IA nelle imprese richiede un cauto rifacimento ai principi del diritto di società, nonché ai principi sulla responsabilità amministrativa e protezione dei dati personali⁹⁶ affinché tale utilizzo non contravvenga a quelle che sono norme già da tempo affermate.

Premessa fondamentale in ogni considerazione che possa essere effettuata è che l'intelligenza artificiale deve essere e rimanere *al servizio delle imprese* e non viceversa con benefici fondamentali per quanto attiene la società contemporanea e, più nel dettaglio, l'ambito lavorativo, l'ambiente e il benessere delle persone⁹⁷.

Quello che sta realmente al cuore del legislatore comunitario e che interessa la cooperazione delle imprese riguarda principalmente le innumerevoli potenzialità dei meccanismi di apprendimento automatico⁹⁸. Tali meccanismi hanno il pregio di velocizzare dei processi che, se affidati all'umano, richiederebbero molto più dispendio temporale. È

⁹² D'Angelo, 2022, in cui si mette in evidenza come il meccanismo in questione possa essere correttamente appellato sistema di “cogestione di poteri” amministrativi e regolatori.

⁹³ Cassese, S., (2014), 79.

⁹⁴ I due documenti congiunti rappresentano le fondamenta di quello che è l'attuale meccanismo di vigilanza unico in materia bancaria.

⁹⁵ Per rilevanza in tal senso si considera quella che è la dimensione, l'importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi stato membro, nonché la significatività delle attività transfrontaliere svolte.

⁹⁶ Masi, A. (2024). Nel progetto di tesi in questione si mette in luce come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati imponga alle aziende che adottano processi automatizzati il rispetto per la trasparenza specie quando i trattamenti automatizzati producono effetti giuridici rilevanti o vadano ad incidere in maniera significativa sulle persone fisiche.

⁹⁷ Su analoghe considerazioni si basa il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità da reato degli enti. Esso deve essere letto in chiave evolutiva mettendo in risalto come solo attraverso il rispetto per i diritti umani e l'etica sociale possa essere garantita l'evoluzione del diritto societario che sia tale da garantire progresso e coesione sociale.

⁹⁸ Bianchini, M., Gasparri, G., Resta, G., Trovatore, G. and Zoppini, A. (2022), 68; <https://www.consob.it/documents/1912911/1916538/qg23.pdf> [23 giugno 2026].

chiaro, tuttavia, che l'utilizzo dell'IA non deve ovviare leggi e rispetto di diritti, andando a rappresentare, in tal modo, minaccia⁹⁹.

L'intelligenza artificiale si sta poi sviluppando ad una velocità alla quale forse mai avremmo realmente immaginato fosse possibile. Trattasi di un fenomeno amplificato dalla stessa capacità di autoapprendimento di cui essa, nella stragrande maggioranza dei casi è dotata. Tutto ciò ha inevitabili conseguenze su quello che è la nostra vita, e, volgendo lo sguardo alle imprese, la nostra economia. Gli aspetti su cui occorre operare, e sul quale giurisprudenza e dottrina rivolgono grande sforzo sono innumerevoli. Tra i tanti settori delle imprese interessati un grande problema sembra essere quello dell'occupazione dei lavoratori¹⁰⁰. Si deve anche segnalare che il sistema attuale ha contribuito a rivoluzionare le stesse modalità di reclutamento e i processi di ricerca del personale¹⁰¹. Se si riuscissero a coordinare i risultati finora raggiunti si riuscirebbe ulteriormente a rafforzare l'aspetto cooperativo, ad esempio, attraverso processi di selezione di personale standardizzati a livello comunitario con la conseguente possibilità di accogliere tra le fila di impiegati persone provenienti dall'Intera Unione e con il miglior profilo lavorativo compatibile a seconda delle necessità.

Altro problema fondante riguarda le strutture, i contenuti formativi, le lingue, lo stesso linguaggio delle macchine intelligenti¹⁰². Proprio grazie alle sue particolari caratteristiche l'intelligenza artificiale non si configura quale semplice estensione tecnica ma quale vero e proprio «*catalizzatore di innovazione dei modelli reazionari aziendali*». (Chatterjee e altri, 2020)¹⁰³. Le aziende trarrebbero innumerevoli benefici dall'investire su tali sistemi in quanto i vantaggi in termine di elaborazione e valorizzazione dei dati ne verrebbero senz'altro a beneficiare¹⁰⁴.

L'implementazione di tali sistemi e la sofisticazione di tali strumenti avrebbe dei risvolti essenziali per le caratteristiche essenziali delle imprese nell'Unione. Questo perché essa gioverebbe, in definitiva, un ruolo fondamentale per il miglioramento dei processi produttivi e informativi delle imprese andando anche a supportare i managers

⁹⁹ Tra i vantaggi più significativi si segnalano la riduzione del tempo e risorse dedicate alla formazione di un bagaglio informativo su quello che è la gestione sociale e le eventuali iniziative da intraprendere. In aggiunta, la possibilità di processare in maniera molto più celere e precisa un'enorme quantità di dati incontra il rischio di violazione di dati personali. Ecco il motivo principale di tanto interesse da parte del legislatore. Le potenzialità sono importanti ma parimenti rilevante è il fatto che le sfere giuridiche del singolo soggetto non vengono invase e abusate dalla stessa intelligenza artificiale.

¹⁰⁰ Treu, T. (2024), 1-17. Nel contributo si evidenzia come l'intelligenza artificiale metta potenzialmente a rischio innumerevoli posti di lavoro (p. 39), ma come, al contempo, grandi impatti positivi potrebbe avere sullo stesso lavoro andando a potenziare le competenze stesse dei lavoratori. L'obiettivo è quello di utilizzare l'IA quale collaboratore dell'uomo e non come un sostitutivo. Alla base vi è, in altri termini, l'idea della complementarità reciproca. Uno degli effetti che si segnalano è il c.d. *effetto efficientamento* (p. 40) che consentirebbe lo svolgimento delle mansioni in maniera più efficiente.

¹⁰¹ Treu, (2024), 45.

¹⁰² Solo attraverso un evidente spirito di collaborazione tra le imprese, auspicabilmente transnazionale si riuscirebbero a sormontare le tante sfide.

¹⁰³ Di Renzo, F. (2025).

¹⁰⁴ Di Renzo, (2025), 12. I dati elaborati e condivisi con imprese cooperanti sarebbero senz'altro un valore aggiunto. Verrebbero certamente migliorate le capacità di rispondere in modo più consoni a quelle che sono le necessità delle imprese e anche le stesse strategie relazionali dell'azienda verranno rese più edotte. Inoltre, le relazioni diverrebbero più consapevoli, mirate e di lunga durata.

nelle scelte aziendali e nelle valutazioni di opportunità¹⁰⁵. È proprio in tal senso, in effetti, che un corretto sfruttamento delle risorse delle imprese, date dall'utilizzo dell'IA andrebbe ad impattare rafforzando gli aspetti cooperativi e integrativi delle società.

4.1. (Segue) Come digitalizzazione e sostenibilità stanno ridefinendo i confini della cooperazione d'impresa

Si prosegue il discorso iniziato nel paragrafo precedente con l'intento di analizzare più da vicino quali sono le doverose sfide alle quali l'Italia deve rispondere quale stato membro dell'Unione nell'ottica di una "*digitalizzazione sostenibile*" delle imprese.

Il problema principale che interessa il nostro Paese è dato dal fatto che esistono numerose imprese di piccola e media dimensione che proprio in virtù della loro grandezza esigua non riescono ad adattarsi ad adeguati paradigmi produttivi, specie se si guarda all'adozione di tecnologie "rivoluzionarie"¹⁰⁶. Il ritardo riguarda principalmente il sistema di *machine learning* con l'ambizioso obiettivo di realizzare dei sistemi capaci di auto-apprendimento. Altri obiettivi ritenuti strategici e sui quali l'Italia è lontana dagli obiettivi riguardano l'*open innovation* nonché l'organizzazione del lavoro stessa., il *cloud computing* nonché la diffusione degli *analytics*.

Affrontando ora un tema più concreto, è bene soffermarsi su un importante documento del 2009. In quell'anno la Commissione europea pubblicò un libro verde sull'interconnessione dei registri di impresa nel quale si discutevano le possibili strategie da adottare per migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni societarie dell'Unione con l'intento di andare a rafforzare la cooperazione tra i registri e tra le imprese stesse¹⁰⁷. La Commissione desiderava anche rafforzare la cooperazione tra le imprese attraverso le c.d. *procedure transfrontaliere*, insistendo sulle fusioni, trasferimenti di sede, creazione o modifica o cancellazione di succursali nonché sulle comunicazioni relative ad apertura e chiusura di procedure concorsuali¹⁰⁸. Vi fu grande approvazione a livello

¹⁰⁵ Pietronudo, M.C. (2019), 5, in cui si evidenzia che l'intelligenza artificiale può aiutare nelle decisioni a livello manageriale ma non è esattamente chiaro quanto possa realmente sostituire il processo decisionale umano, dal quale sembra essere, invero, molto lontano. L'idea di base resta quella di utilizzare tali sistemi per migliorare complessivamente produttività e redditività dell'impresa, la stessa cooperazione con altre imprese di simili occupazioni. In ogni caso le capacità analitiche e decisionali ne verrebbero senz'altro migliorate grazie alla capacità di elaborare in molto poco tempo dati che verrebbero elaborati dall'umano in molto più tempo. A livello organizzativo, anche, le imprese ne verrebbero fortemente migliorate (p.16).

¹⁰⁶ Tra le quali è possibile citare proprio l'adozione di sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, Guerrieri, A. R., (2021), 7

È evidente che su tali punti l'Italia è in allarmante ritardo. Le piccole e medie imprese italiane risultano lontanissime da quella che è un'apprezzabile sistema di innovazione tecnologica, dotazione tecnologica in quanto tale inutile dire che questo si riflette sul contesto produttivo.

¹⁰⁷ Malberti, C. (2018), 107-122. La commissione intendeva creare una vera e propria «rete di registri di imprese» con l'intento di consentire un accesso alle informazioni societarie che avrebbe permesso di risparmiare tempo e risorse.

¹⁰⁸ Era evidente che per raggiungere tali obiettivi era necessario andare a garantire la sicurezza dei canali di comunicazione tra i registri di impresa. Lo scambio delle informazioni, si badi, non si limita solamente ai soli stati membri dell'Unione riguardando ormai anche i territori extra UE: l'impatto apportato è di conseguenza di scala globale.

generalizzato delle operazioni in questione e un particolare apprezzamento per le soluzioni che erano ispirate alla cooperazione BRITE¹⁰⁹.

A seguito della direttiva 2012/17/UE iniziarono i lavori tecnici per rendere operativa la connessione tra i registri di impresa tramite la piattaforma BRIS¹¹⁰ e nel 2015 venne poi adottato un atto delegato¹¹¹ che permise di stabilire specifiche tecniche e procedure necessarie per il sistema di interconnessione.¹¹² Proprio grazie a tali importanti documenti è oggi possibile accedere attraverso il portale e-Justice della Commissione ai vari registri di impresa in questione¹¹³.

Potendo potenzialmente travalicare ogni ambito di ricerca la cooperazione tra imprese può essere affrontata anche con riguardo a quella che è la sostenibilità. Nel far ciò, però, è essenziale richiamarsi al concetto di *economia civile*, vale a dire l'idea di un modo di pensare l'economia come basata su alcuni principi, tra i quali si segnalano gratuità, fraternità e reciprocità¹¹⁴ tra imprese. Come è facile desumere autonomamente, si tratta di principi che vanno oltre le mere logiche di profitto e scambio strumentale¹¹⁵.

4.2. Corporate sustainability e due diligence come nuova grammatica europea della fiducia.

L'interesse dell'Unione per la sostenibilità delle imprese è da sempre chiaramente manifesto. All'uopo nel 1960 è stata creata l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e per lo Sviluppo (OCSE) con l'ambizioso obiettivo di promuovere politiche che potessero raggiungere la più alta crescita economica sostenibile nonché il più alto livello di impiego negli stati membri con l'ulteriore fine di aumentare gli standard di vita della popolazione nel suo complesso¹¹⁶.

Negli anni vennero elaborati alcuni termini specifici su cui lavorare: la *corporate sustainability*, nonché la *due diligence* che offrono una chiara esemplificazione di quanto abbia-

¹⁰⁹ Malberti, (2018), 110.

¹¹⁰ Malberti, (2018), 112. L'operazione riguardò tanto le informazioni relative all'accesso alle informazioni tanto le comunicazioni dirette tra i registri di impresa.

¹¹¹ European Union (2015). *Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 of 8 June 2015*.

¹¹² Il regolamento nello specifico prevedeva gli standard tecnici relativi all'esecuzione transfrontaliera delle formalità in relazione alle succursali e fusioni nonché quelli relativi ad informazioni tecniche contenute nei registri di impresa.

¹¹³ Nonostante tale forma di cooperazione, problemi relativi ai pagamenti transfrontalieri dei diritti dovuti in alcuni Stati membri per ottenere copia di documenti depositati nei registri delle imprese non sono stati risolti. L'accesso a tali informazioni non è quindi possibile.

¹¹⁴ Vischi, A. (2021), 52.

¹¹⁵ Si solleva anche il problema del c.d. comportamento *reciprocante* quale elemento fondamentale per la generazione di fiducia nelle nostre società (ZAMAGNI). Essa si concretizza nel momento in cui imprese e cittadini virtuosi attraverso cooperazione e fraternità *civile* riescono a definire una nuova dimensione sociale.

¹¹⁶ Pascon, T. (2015), 23. La cooperazione tra imprese con gli obiettivi che si sono ricordati è di vitale importanza in quanto rappresenta un elevato livello di cooperazione anche in un'ottica politica. È opportuna la precisazione di quelli che sono gli attori che agiscono a livello macroeconomico (p. 37). La cooperazione tra le Nazioni Unite e i suoi stati membri nonché con lo stesso settore privato devono essere rivitalizzate e rafforzate (p. 98). In tal senso si deve citare anche il ruolo del World Economic Forum quale organizzazione internazionale che vada a migliorare complessivamente lo stato del mondo attraverso la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato (p.102).

mo fin qui asserito. Non vi è dubbio che vi sia molto da fare ma quello che è certo che gli studi sulla *corporate sustainability* e sulla concreta implicazione nelle imprese deve essere approfondita¹¹⁷.

È bene anche tener distinti i concetti di *corporate sustainability* e quello di *corporate social responsibility*¹¹⁸. Il rilievo è posto dalla Commissione sul fondamentale ruolo delle imprese. In Europa le imprese dovrebbero avere dei chiari connotati, nello specifico: «avere in atto un processo per integrare le preoccupazioni sociali, ambientali, etiche, dei diritti umani e dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base, in stretta collaborazione con le parti interessate¹¹⁹».

È interessante anche un confronto con una pregressa definizione della medesima: «L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate¹²⁰». È evidente che, mentre nella formulazione pregressa emergeva chiaramente il carattere volontario, nella seconda si pone l'accento su quella che è la responsabilità effettiva dell'impresa in relazione all'impatto che essa produce e in relazione ai diritti fondamentali nonché agli obiettivi di sostenibilità.

Per quanto attiene alla *corporate sustainability*, di essa non esiste una definizione ufficiale, motivo per il quale è necessario rivolgersi ad alcuni documenti di comune acquisizione. Nel dettaglio, essa viene definita dalle Nazioni Unite nel Global Compact (2004) nei termini seguenti: «*Corporate sustainability means a company's delivery of long-term value in financial, social, environmental and ethical terms*¹²¹».

Di simile orientamento anche la Commissione che pone l'accento normativo sulla rendicontazione trasparente dell'impatto ambientale e sociale, nonché sulla stessa governance in linea con lo sviluppo sostenibile dell'Unione¹²².

Il coinvolgimento delle imprese, la loro cooperazione sul tema rimane quale imprescindibile forma di coordinamento che permette di realizzare progetti e prodotti innovati, ascoltando, al contempo, le esigenze e necessità della società e creando un valore condiviso¹²³.

¹¹⁷ Tesi sottesa nell'intero volume di Sebastiani, R. (2012).

¹¹⁸ Si tratta di definizioni che sono distinte. La CS viene definita dal report del KPMG International Cooperative quale «adozione di strategie di business che soddisfano il fabbisogno dell'impresa e dei suoi *stakeholders* oggi, mantenendo le risorse umane e naturali di cui si avrà necessità in futuro». Si vede che negli ultimi anni essa è divenuta una priorità manageriale e ricopre un ruolo fondamentale nella creazione di quel vantaggio competitivo tanto ambito nel moderno diritto d'impresa. La CSR, diversamente, è definita dalla Commissione europea quale responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

¹¹⁹ European Commission (2011). Una strategia rinnovata dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese 2011–2014. COM(2011) 681 final.

¹²⁰ European Commission (2001) Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese.

¹²¹ Il riferimento prioritario è quello ai diritti umani, del lavoro, dell'ambiente, lotta alla corruzione e *governance* responsabile.

¹²² European Union (2022) Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive).

¹²³ De Nittis, Y.R. (2023), 34. Nel contributo si mette ulteriormente in evidenza l'importanza dell'identificare e valutare la rilevanza dei vari stakeholder per trovare risposta alle attese di ciascuno di esse e per andare a conservare e rafforzare gli aspetti di cooperazione riducendo quelli di conflitto senza dimenticare i valori giusti nella conduzione aziendale e quindi le esigenze che sono richieste a un moderno manage-

Il profilo ecosostenibile della gestione dell'impresa azionaria è di notevole rilevanza tecnica. La *sustaibale corporate governance* è un terreno di vasto confronto tra i giuristi attuali in quanto direttamente connesso alla responsabilità sociale dell'impresa (nota come *corporate social responsibility*)¹²⁴. Stando allo stato attuale delle cose risulta di percezione comune il fatto che le scelte di governo societario determinato anche gli impatti ambientali dell'attività dell'impresa azionaria¹²⁵.

L'impatto di tale tema rileva specialmente in ambito societario transnazionale in quanto il fatto che le imprese riescano a rispettare tali requisiti o meno ha come impatto esiti non sempre fausti: esso determina la permanenza ovvero l'uscita dal mercato. O riescono a *ristrutturarsi* ovvero escono definitivamente dal mercato¹²⁶.

Il profilo si incarna direttamente sullo stesso processo di integrazione europea in quanto è necessario un adeguamento a quello che è l'ossequio per i parametri stabiliti a livello comunitario. In tal senso il fattore di cooperazione tra le imprese ne è direttamente rafforzato. Le sfide sono innumerevoli, negli ambiti più disparati, cosa che richiede un coordinamento particolarmente accurato. Il comun denominatore per una buona riuscita degli obiettivi preposti rimane uno: la buona *governance*¹²⁷.

La costruzione della fiducia stessa gioca un ruolo essenziale; tale valore che è tendenzialmente etico ben si adatta anche al contesto di cooperazione a livello manageriale e diviene, anzi, paradigma essenziale, di quello che è il mercato non solo europeo ma anche asiatico¹²⁸.

Per le imprese impegnate in tale fondamentale ruolo è di vitale importanza anche migliorare l'aspetto comunicativo in termini di sostenibilità sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno verso gli investitori¹²⁹. In gioco, molto spesso, vi è la stessa reputazione tra le imprese. Si deve ipotizzare un gioco della fiducia (*Trust game*) tra fiduciario (l'impresa) e i fiducianti (stakeholder) che entrano in relazione con lui in ogni singola

ment (EVAN, FREEMAN). È assolutamente necessario anche rammentare i rischi nella massimizzazione della figura dell'*homo economicus* che le moderne inclinazioni sociali stanno portando in evidenza marcando contro quella che è la cooperazione tra imprese e con le ricadute che sono state messe in evidenza nelle pagine precedenti. Allo stato attuale, come già metteva in evidenza HUME la costruzione di valori attraverso la cooperazione e fiducia reciproca è più rilevante della mera competizione e concorrenza (p. 56).

¹²⁴ Genovese, A. (2022), 497–562.

¹²⁵ La stessa Commissione europea non ha esitato a muoversi. Nel maggio del 2018 ha proposto un pacchetto di riforme legislative sul tema noto come *Sustainable Finance Package* con l'intento di individuare criteri unitari per determinare il grado di sostenibilità di un investimento. Tali scelte sono ulteriormente prese in considerazione nella Nuova strategia per la finanza sostenibile pubblicata dalla stessa Commissione del luglio del 2021.

¹²⁶ Genovese, (2022), 513.

¹²⁷ Genovese, (2022), 519.

¹²⁸ Genovese, (2022), 18. Nel mercato giapponese è eloquente l'eccezionale valore riconosciuto alla cooperazione anche nel senso dell'incontro di quelli che sono i bisogni della nazione e della popolazione. Tali sono i valori che non devono mai essere dimenticati. Attraverso il fondamentale valore della cooperazione e della reciproca fiducia possono originarsi pensieri e azioni che innovino l'impresa stessa nonché il contesto, ad esempio territoriale, nel quale si trovi ad operare (p. 24).

¹²⁹ Genovese, (2022), 113.

ripetizione¹³⁰. (“Governo di impresa sostenibile e nuova analisi economica del diritto”) In gioco vi è l’equa ripartizione dei benefici della cooperazione tra i due.

I fiducianti hanno razionalità limitata in quanto non riconoscono il ragionamento strategico effettivo del fiduciario nel lungo periodo finendo per prendere per buona la possibilità della costante cooperazione, ad esempio¹³¹. Le imprese operanti sarebbero ben disposte ad entrare nell’accordo di cooperazione in base alle prospettive di mutuo vantaggio ed equità¹³².

Merita menzione anche l’idea del c.d. *contratto costituzionale* che permetterebbe la partecipazione egualitaria di tutti al *pactum unionis* di ciascuna impresa andando ad operare in termini di cooperazione e forma di governo stessa¹³³.

5. Cooperazione transnazionale in materia penale¹³⁴

La cooperazione transnazionale investe anche l’ambito penale. In tal contesto, tuttavia, il discorso è da incardinare soprattutto sulla *fiducia reciproca* tra gli stati membri come spesso richiamato anche dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer¹³⁵.

In Europa, gli stati membri, pur mantenendo il monopolio della legislazione penale, accettano limiti e interconnessioni transnazionali mediante strumenti di mutua assistenza e meccanismi sovranazionali: l’agire dei vari stati membri in ambito penalistico deve essere certamente conforme a quello che è l’ordinamento costituzionale, proprio di

¹³⁰ Sacconi, L. (2023), 671–687. Nella singola ripetizione il fiduciario trae vantaggio dalla cooperazione del fiduciante, ma se questo coopera ha maggior beneficio dall’abusare della sua fiducia arrancando danno al fiduciante. In tal gioco ripetuto, l’impresa può però aver convenienza a non abusare della fiducia degli stakeholder in modo da aver maggior benefici nel lungo periodo. La reciproca cooperazione è un equilibrio nel lungo periodo (p.672).

¹³¹ Sacconi, (2023), 672.

¹³² Sacconi, (2023), 678.

¹³³ Sacconi, (2023), 687. Nell’ordinamento italiano, facendo riferimento al testo costituzionale il riferimento va all’art. 3 in relazione all’*impegno di rimuovere ostacoli economici e sociali*, vale a dire un impegno pre-distributivo a quella che è un’uguale partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica del Paese. Ulteriore riferimento va all’art. 41 nel senso dell’operato dell’iniziativa economica privata entro i limiti dell’utilità sociale. Da ultimo, all’art. 46 nel senso della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (principio in larga parte inattuato).

¹³⁴ Alcune delle riflessioni contenute nel presente paragrafo sono state oggetto di preziose osservazioni da parte della Prof.ssa Maria Federica Carriero, che si ringrazia sinceramente per gli stimolanti suggerimenti.

¹³⁵ Egli, sottolinea come, sebbene termine di recente acquisizione nell’ambito del diritto comunitario, debba comunque rientrare a pieno titolo in quella che è il più ampio *principio del reciproco riconoscimento*, introdotto proprio nel punto 33 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 16 ottobre 1999. Lo stesso Ruiz, inoltre, non sostiene un *automatico riconoscimento* ma fa leva sulla *necessaria verifica ad causam* da effettuarsi caso per caso in modo che sia sempre garantita l’osservanza dei principi base degli stati membri. In tal modo, verrebbero ulteriormente idealmente costruiti quei *ponti d’union* tra i vari stati membri rispettando e osservando, al contempo, le proprie realtà nazionali. In riferimento si veda: Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), in particolare punto 33, in «Bollettino dell’Unione europea», 10-1999, spec. 8 ss., testo anche in: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, [23 giugno 2026].

ogni paese, così come all'intero ordinamento giuridico dell'Unione che oggi ha assunto carattere imprescindibile.

La legislazione e le attività governative devono rispettare costantemente tali parametri. Le ulteriori osservazioni riguardano direttamente il rifacimento a quelli che sono i principi costituzionali dei vari paesi europei, legati a loro volta a ulteriori considerazioni storiche. Il moderno volto degli stati membri è frutto di una lunga storia pregressa, con connotati ed eventi dissimili che hanno inciso in modo significativo sulle attuali realtà giuridiche.

Nell'Unione europea principio base da cui muovono le nostre attuali considerazioni è il c.d. *principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie*¹³⁶, definito dal Consiglio di Tampere (1999). Il principio assume rilevanza, oltre che per l'argomento oggetto di trattazione nel presente contributo, anche per l'Unione europea in quanto tale.

Alle dichiarazioni del Consiglio del 1999 fece seguito un dettagliato Programma di attuazione nel 2001 in cui venivano individuate specificatamente ben ventiquattro misure propedeutiche, la cui messa a punto era poi demandata a ulteriori iniziative del Consiglio di Giustizia e affari interni¹³⁷. Il principio del mutuo riconoscimento era pensato proprio per riattivare la *cooperazione penale* che si era arrestata con le ambiguità del Terzo pilastro di Maastricht¹³⁸ e, come tale, necessitava di rimanere non solo mera enunciazione di principi e slogan ma necessitava di pratica attuazione.

Per come pensato, il principio si basa su un meccanismo di cooperazione a carattere strettamente giudiziario che non esclude anche la possibilità di avvalersi dell'assistenza di carattere pratico-amministrativo, prestata dagli organi esecutivi dei vari stati membri. In tal accezione, si potrebbe cautamente parlare un regime di "libera circolazione delle decisioni in materia penale", basata sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti degli stati membri¹³⁹. La stessa Presidenza del Consiglio europeo, riunita a Tampere, faceva leva sul «reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie», nonché sul «necessario ravvicinamento delle legislazioni nazionali che faciliterebbero la cooperazione tra autorità e dei diritti dei singoli¹⁴⁰». Tra gli ulteriori benefici si segnala anche quello che è stato definito un "*effetto di trascinamento*" relazionandolo a quella che è l'accelerazione impressa all'*integrazione penale* sul versante del riconoscimento reciproco¹⁴¹.

Accanto ai vantaggi derivanti dalla cooperazione penalistica tra paesi europei, occorre rilevare la presenza di passi *oscuri*, ovvero di dubbio significato che ha portato la giurisprudenza e dottrina di vari stati a prendere le distanze dal principio o a porre evidenti limitazioni a quella che potremmo definire una *cooperazione incontrollata*.

Gli stati *dissenzienti*, ovvero critici, rispetto a tale principio, ne hanno a più riprese rigettato la validità dello stesso. Tra quelli che potremmo considerare i più critici del mutuo riconoscimento si segnalano il Tribunale di Karlsruhe e la Corte costituzionale di

¹³⁶ Fondamento normativo del principio in questione è l'art. 82, par. 1, TFUE che individua il mutuo riconoscimento come pietra angolare della cooperazione giudiziaria penale.

¹³⁷ Grandi, C. (2023), 15

¹³⁸ Grandi, (2023)

¹³⁹ Pollicino, O. (2008), 217-265.

¹⁴⁰ Citando letteralmente le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15-16 ottobre 1999.

¹⁴¹ Grandi, (2023), 15.

Varsavia¹⁴² che dichiararono incostituzionale la normativa interna attuativa della decisione quadro¹⁴³. Alla base delle argomentazioni del tribunale e della Corte vi era proprio *fiducia reciproca*¹⁴⁴ degli stati membri che, a detta dei giudici, doveva vertere nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Secondo le motivazioni dei giudici che sollevarono questione di incostituzionalità gli stati membri sono tenuti a ricorrere al proprio diritto nazionale nella materia penalistica in quanto *guardare* eccessivamente al di fuori dei propri confini nazionali pone il serio rischio che si giunga a soluzioni lontane dalla propria legislazione, rischiando di travolgere lo stesso giudicato. Le soluzioni alle quali si approderebbe rischierebbero di non essere in linea con quella che è la giurisprudenza e dottrina *afferzata* all'interno dei propri confini nazionali.

Secondo la visione prospettata, la cooperazione dovrebbe essere di tipo *funzionale* e quindi: non dovrebbe mai imporre modelli penali stranieri; ridurre il controllo di costituzionalità e comprimere garanzie interne. Nel caso di una cooperazione senza garanzie il rischio è quello di un'automatica eseguibilità delle sentenze senza il filtro del controllo costituzionale. Alla base delle motivazioni, in definitiva, vi è il rifiuto non assoluto per la cooperazione europea ma quello di un'idea per cui il giudice straniero abbia il potere di produrre effetti penali immediati sui propri cittadini nazionali senza un previo controllo di costituzionalità degli stessi provvedimenti in questione. La cooperazione dovrebbe essere: controllata, bilanciata e subordinata a verifica costituzionale.

Il Consiglio europeo, al contrario, nell'investire tanto sulla cooperazione transnazionale intendeva proprio potenziare il *buon funzionamento di un autentico spazio europeo* nell'ambito della giustizia¹⁴⁵. La maggioranza degli sforzi venivano posti nel rafforzamento della reciproca fiducia nei rispettivi ordinamenti giuridici con l'intento di creare una solida politica europea della giustizia, finalizzata ulteriormente alla crescita eco-

¹⁴² Il tribunale e la Corte hanno a più riprese attaccato il principio del mutuo riconoscimento facendo leva su temi tradizionalmente usati quali *sovranità penale*, *reciproca fiducia* e *identità costituzionale*. Leggendo le motivazioni si legge, nello specifico, che, con riguardo specifico a quella che è l'identità penalistica della costituzione, la cooperazione se portata agli estremi rischia di travolgere il giudicato interno in quanto l'esecuzione di una decisione penale straniera potrebbe essere incompatibile con i criteri probatori, processuali o sanzionatori del proprio paese d'origine; tale agire rischierebbe di proiettare il cittadino in un sistema penale diverso dal proprio e di produrre decisioni penali non coerenti con quella che è la giurisprudenza nazionale consolidata. Si rischierebbe, in termini più agevoli, di sostituire la legge nazionale con la decisione straniera.

¹⁴³ Grandi, (2023). I giudici di Karlsruhe aggiunsero che, guardando al profilo della tutela del *principio di sussidiarietà*, la cooperazione penale insistita nell'ambito del terzo pilastro, sulla base di un limitato riconoscimento reciproco degli atti giudiziari, non deve tendere ad armonizzare la disciplina penale dei singoli membri. Essa rappresenterebbe un modo per difendere identità nazionale e statualità nell'ambito di uno spazio giuridico europeo sempre più uniforme.

¹⁴⁴ Per approfondimento sul tema della fiducia si veda (Grandi, 2023, p. 16) in cui l'autore evidenzia come la *fiducia* viene emblematicamente definita « *the principle behind the principle* ». In tale accezione la stessa *fiducia* opererebbe da *catalizzatore* velocizzando il processo in questione.

¹⁴⁵ Si riportano per intero le parole adottate dal Consiglio europeo : « il buon funzionamento di un autentico spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ».

nomica delle imprese¹⁴⁶. Gli ambiti penalistici toccati erano numerosi, inesauribili nella presente trattazione.

Tra gli obiettivi più nobili dei padri di tale principio si segnala il contrasto alla pericolosità assunta da organizzazioni criminali operanti a livello internazionale e aventi solidi radici nel sud Italia: l'idea era quella di porre una seria battuta d'arresto alla loro dilagante espansione¹⁴⁷. Le soluzioni adottate sono state le più disparate, tra di esse grande importanza ha assunto la confisca, genericamente rientrando nell'ambito delle c.d. *misure di prevenzione*¹⁴⁸. Per il rimedio in questione le difficoltà erano numerose, non solo di natura sostanziale, ma anche processuale. Era dubbio, infatti, se potesse essere adottata anche per beni localizzati in territorio estero. Un primo, forse timido, tentativo di trovare risposta al quesito è rappresentato dalla Decisione quadro 2006/783/GAI (6 ottobre 2006) del Consiglio dell'Unione Europea con la quale si faceva un primo significativo punto sulla disciplina del *reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca*. Da anni il sistema della confisca e del relativo recupero dei beni era inefficiente e frammentato, le attuazioni nazionali risultavano tardive o incomplete, nonostante previ rimedi¹⁴⁹. Il sistema della cooperazione risultava, tuttavia, quasi paralizzato nella sua interezza¹⁵⁰.

Data l'esigenza di porre valido argine al dilagare preoccupante della criminalità organizzata era necessario intervenire con maggior prontezza e decisività. Con tale spirito si giunse al Reg. 2018/1805/EU¹⁵¹. Tale regolamento rappresenta, ad oggi, uno strumento di particolare interesse in quanto ha dato significativa applicazione al mutuo riconoscimento dei provvedimenti applicativi di *congelamento e confisca* in ambito transnazionale, ponendo una vera battuta d'arresto a quella che era un'inerzia generalizzata.

Con il regolamento in questione il potente strumento della confisca trova piena applicazione. Inoltre, motivo per cui si tende a porvi particolare attenzione, vengono in esso coperte tutte le forme di confisca, tra cui: *confisca diretta, per equivalente, estesa, senza condanna* (anche se non prevista nello Stato di esecuzione¹⁵²).

La più ampia portata normativa in materia è rappresentata dal fatto che la legislazione dello stato di esecuzione non rileva più; quello che rileva è che solo la confisca sia valida nello Stato di origine. Inoltre, mentre in precedenza, nelle passate Decisioni quadro gli stati membri potevano rifiutare l'esecuzione in ragione della mancanza di un istituto

¹⁴⁶ Tomaselli, A. (2017), 81-102. Intenzione dell'autore è portare in luce l'auspicio, a livello comunitario, per la creazione di un ambiente imprenditoriale affidabile per imprese e consumatori. Oltre che tramite il principio in questione, gli obiettivi verrebbero ulteriormente raggiunti tramite una lotta serrata a quello che è il comportamento fraudolento con danni diretti al bilancio dell'Unione. Tante altre sono le possibili soluzioni tra cui: la promozione dei negoziati sulla Procura europea; la mobilitazione di competenze specialistiche delle pertinenti agenzie dell'Unione come Eurojust e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

¹⁴⁷ Gay, L. (2014), 11-30. La maggior parte degli sforzi sono stati concentrati a partire dal 1982.

¹⁴⁸ Tra gli strumenti più adottati si segnalano anche il *sequestro probatorio*, previsto nell'art. 240 c.p. e il *sequestro preventivo* ex art. 321 c.p.p.

¹⁴⁹ Si segnala la Decisione quadro 2003/577

¹⁵⁰ Grandi, C. (2021), 1-32.

¹⁵¹ Grandi, (2021)

¹⁵² European Union (2018). Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders, art. 4.

equivalente nel loro ordinamento¹⁵³ con il regolamento in questione, questo è, ad oggi *contra legem*.

L'Italia fu uno dei paesi che guardarono con più interesse al regolamento in questione, mentre altri paesi, tra cui la Germania, rimasero tradizionalmente più dubbi quali, per timore che uno strumento di tale portata non fosse pienamente ossequiosa dei principi costituzionali nazionali.

La Corte costituzionale italiana, nello specifico, con sent. 24/2019¹⁵⁴ ha classificato la confisca di prevenzione non come punitiva, ma come *misura di prevenzione di tipo patrimoniale*. La definizione in questione è di significativa rilevanza per l'ambito penale in quanto: non è quindi ancorata alla presunzione di innocenza, di cui all'art. 27 Cost.; non è necessaria una condanna o sentenza penale definitiva per poter correttamente operare¹⁵⁵; non si applicano le garanzie del c.d. *giusto processo penale*¹⁵⁶; l'onere della prova è "attenuato" e il giudice può usare "*presunzioni forti*"¹⁵⁷. In definitiva, lo standard probatorio non è quello penale, ma quello della prevenzione, motivo per il quale, viene fortemente rafforzato l'aspetto cooperativo sovranazionale.

Nonostante i tanti aspetti positivi, permangono una serie di criticità nel sistema identificato consistenti principalmente in una serie di aspetti di natura sistemica, a volte più acuti, a volte meno. Tra le maggiori problematicità, ulteriormente sollevate, si segnalano i dubbi conseguenti proprio il reciproco riconoscimento. Tale azione darebbe vita ad una sorta di *processo penale ibrido*¹⁵⁸ che consentirebbe la combinazione delle possibilità di intervento dei diversi ordinamenti nazionali con il sorgere, poi, a valle, di una giustizia radicalmente punitiva¹⁵⁹. In conseguenza di ciò, verrebbe direttamente violato lo stesso *principio di legalità penale*.

Il rischio del c.d. *processo penale ibrido* emerge in modo evidente: esso incide direttamente sui principi strutturali del procedimento penale, generando una frattura tra la fase genetica del provvedimento e quella esecutiva¹⁶⁰. Il rischio è che lo Stato di esecuzione sia vincolato a dare attuazione a misure non previste o non compatibili con i propri standard costituzionali, oppure adottate all'estero con presupposti probatori meno rigorosi rispetto a quelli interni.

¹⁵³ Il riferimento va qui alla c.d. *clausola di non corrispondenza*.

¹⁵⁴ Corte costituzionale (2019). Sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 (ECLI:IT:COST:2019:24), <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2019/24> [23 giugno 2026].

¹⁵⁵ Trova, infatti, applicazione anche se il processo penale non è mai iniziato, il soggetto è assolto, il reato è prescritto, il processo è estinto.

¹⁵⁶ Nello specifico, non si applicano gli standard probatori della prova "*ogni ragionevole dubbio*", non si applicano limitazioni all'inversione dell'onere della prova ovvero le garanzie tradizionalmente *favor rei*.

¹⁵⁷ Il giudice nel suo operare può fondarsi su indizi qualificati, valorizzare il silenzio del destinatario e applicare la misura anche senza legame con un reato specifico.

¹⁵⁸ Per procedimento penale ibrido si intende una sequenza procedimentale nella quale la decisione generica (quale accertamento della responsabilità, provvedimento di confisca, ordine di congelamento) proviene da uno Stato membro, mentre la fase esecutiva viene integralmente traslata su un secondo stato che è chiamato ad attuarla senza poter sindacare i presupposti sostanziali e processuali maturati all'estero.

¹⁵⁹ Parisi, N. (2012), 33–57.

¹⁶⁰ In tale agire, inoltre, anche le stesse garanzie difensive, e conseguentemente le tutele dell'imputato, ne vengono anche direttamente compresse.

Le istanze, fatte proprie anche dalla giurisprudenza europea¹⁶¹, sono chiare: il mutuo riconoscimento non può operare in modo puramente automatico è sempre necessario un controllo minimo e circoscritto circa il rispetto dei diritti fondamentali e delle condizioni essenziali del c.d. *giusto processo* che presuppone un livello omogeneo di tutela.

Il problema che rimane aperto, tuttavia, è il seguente: la cooperazione penale europea deve fondarsi su un modello di piena integrazione funzionale che accetta la frattura tra produzione ed esecuzione, ovvero deve essere limitata da un filtro costituzionale nazionale che garantisca continuità del procedimento secondo standard interni?

I sostenitori più accaniti della disciplina, invece, ne sottolineano, forse in maniera eccessiva, i pregi, dimenticandosi delle effettive problematiche applicative esistenti. Il merito principale di tale strumento è quello di arricchire le esperienze costituzionali dei vari paesi contribuendo anche ad arricchire quel metodo comunitario di cooperazione intergovernativa¹⁶². Il procedimento in questione opererebbe con benefici innumerevoli su quella che è l'*armonizzazione normativa*. In tal modo si potrebbe realmente auspicare un ravvicinamento delle disposizioni legislative, dei principi costituzionali, senza perciò voler dimenticare realmente la propria realtà storica e identità culturale. Così facendo, si potrebbero risolvere numerosi conflitti di giurisdizione.

In definitiva, dunque, il mutuo riconoscimento, se correttamente bilanciato con le garanzie costituzionali interne, può divenire un pilastro effettivo dello spazio penale europeo, senza però snaturare le identità costituzionali degli Stati membri.

6. Conclusioni

La cooperazione transnazionale tra imprese si rivela, nella prospettiva qui adottata, non un mero strumento dell'integrazione europea, ma una delle sue forme costitutive. Ciò che emerge è la progressiva trasformazione della cooperazione da tecnica settoriale a principio di organizzazione dell'ordinamento: il GEIE, la SE, i GECT, le reti amministrative, il mutuo riconoscimento e le architetture digitali del mercato interno delineano un ecosistema normativo che traduce l'interdipendenza economica in fiducia istituzionale. L'integrazione avanza dove tale fiducia è resa giuridicamente producibile; arretra dove essa si incrina. La cooperazione, dunque, non è l'eccezione che tempera la concorrenza, ma la razionalità che le dà forma, impedendole di scivolare nella pura selezione competitiva.

La dimensione relativamente nuova è quella culturale. Le trasformazioni tecnologiche e regolatorie – digitalizzazione dei registri, intelligenza artificiale, sostenibilità d'impresa, due diligence – mostrano che l'Unione sta progressivamente convertendo il linguaggio del mercato in un lessico di responsabilità condivisa. L'azienda non è più soltanto soggetto economico: diviene attore istituzionale, chiamato a internalizzare rischi sociali e ambientali come parte del proprio orizzonte operativo. Analogamente, la cooperazione penale segnala che nessuna tecnica integrativa può funzionare senza un livello omogeneo di tutela dei diritti fondamentali: il mutuo riconoscimento opera, e

¹⁶¹ Si segnala, tra le tante, la sentenza Melloni.

¹⁶² Parisi, (2012).

può operare, solo entro un equilibrio tra effettività e garanzie, equilibrio che non è dato una volta per tutte, ma continuamente negoziato.

L'Europa si trova oggi davanti a un bivio che riguarda la natura stessa dell'integrazione. Se la cooperazione rimane confinata alla funzionalità economica, essa si logora non appena emergono tensioni o asimmetrie. Se invece viene assunta per ciò che è – una forma giuridica della fiducia, un metodo di produzione del comune, un criterio di legittimazione dell'autorità pubblica e dell'impresa – allora può diventare il motore di un'integrazione intelligente, capace di tenere insieme innovazione, diritti e sostenibilità. In questa chiave, la cooperazione transnazionale non rappresenta solo un capitolo della politica economica dell'Unione, ma un esercizio di cultura giuridica europea: un modo per trasformare l'interdipendenza in responsabilità e per restituire all'Europa la piena consapevolezza della propria vocazione originaria.

Bibliografia

- Balfur, R. (2005), *L'Europa allargata: come cambia la politica estera europea?*, Rubettino, p. 69.
- Bartolacelli, A. (2011), *Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, in Percorsi di diritto societario europeo*. Torino, Giappichelli, pp. 177–204.
- Bartolacelli, A. (2014), *Il GEIE "italiano" tra impresa e società*. Napoli: Editoriale Scientifica., p. IX.
- Bertea, S. – Braga, M. (2005), *Concorrenza e cooperazione*, Diritto & Questioni Pubbliche, 5, pp. 44–66.
- Bianchini, M., Gasparri, G., Resta, G., Trovatore, G., Zoppini, A. (2022). Gli sviluppi tecnologici del diritto societario. Quaderni giuridici, n. 23, maggio 2022, Consob, <https://www.consob.it/documents/1912911/1916538/qg23.pdf> [23 giugno 2026].
- Biondo, F. (2006), *Forme della reciprocità e forme della cooperazione*, Diritto & Questioni Pubbliche, 6, pp. 147–152.
- Boria, P. (2010), *Diritto tributario europeo*. Milano: Giuffrè, p. 140.
- Bruno, E. (2009), *Coesione europea e finanza per l'impresa*, Milano: Giuffrè, p. 49 e 94.
- Casolari, F. (2020), *Leale cooperazione tra stati membri e Unione europea*, Editoriale scientifica, p. 1.
- Cassese, S. (2014), *La nuova architettura finanziaria europea*, Giorn. Dir. Ammi., 1, p. 79.
- Cavallo Perin, R., Racca, G. M. (2025). *La cooperazione amministrativa: dai gruppi alle reti d'amministrazioni pubblica*, <https://ceridap.eu/la-cooperazione-amministrativa-dai-gruppi-alle-reti-damministrazioni-pubblica/> [23 giugno 2026].
- Chandler, A.D. (1990), *Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism*, Harvard University Press, p. XX.
- Comazzetto, G. (2021), *La solidarietà nello spazio costituzionale europeo*, Rivista AIC, 3, pp. 258–279.
- Corte costituzionale (2019). Sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 (ECLI:IT:COST:2019:24), <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2019/24> [23 giugno 2026].
- D'Angelo, F. (2022), *Pluralismo degli enti pubblici e collaborazione procedimentale*, Torino: Giappichelli, p. 82.
- De Nittis, Y.R. (2023), *La stewardship degli stakeholder*, Doctoral dissertation, Politecnico di Torino, p. 34.
- Detilleux, J.-C. (2004), *La société coopérative européenne*, Rev. int. économie sociale, 291, pp. 19–21.

- Di Betta, P. (2005), *La regolazione nella strategia d'impresa*, Milano: FrancoAngeli, p. 275.
- Di Mario, S. (2024), *Operazioni transfrontaliere*, Sapienza Legal Papers, 11, pp. 313–338.
- Di Renzo, F. (2025), *Sviluppo di un modello innovativo di CRM*, Tesi dottorale, Politecnico di Torino.
- European Commission (2001), *Libro verde*.
- European Commission (2011), *Una strategia rinnovata dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese 2011–2014*.
- European Commission (n.d.), *The EU and rules-based international cooperation*.
- European Commission (n.d.). *The EU and rules-based international cooperation*, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-and-rules-based-international-cooperation_it [23 giugno 2026].
- European Union (2001), *Council Regulation (EC) No 2157/2001*.
- European Union (2006), *Directive 2006/123/EC*.
- European Union (2015), *Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884*.
- European Union (2018), *Regulation (EU) 2018/1805, art. 4*.
- Felisini, D. – Amatori, F. (2017), *La “cooperazione contrattuale” 1900–1965*, pp. 449–488.
- Gallo, D. (2016). Governance dei mercati e paradigma della rete. *Rivista della regolazione dei mercati*, 2016(1), https://www.rivistadellaregolazioneideimercati.it/Article/Archive/index_html?ida=142&idn=9&idi=-1&idu=-1 [23 giugno 2026].
- Gasparini, A. (2005), *Studio di fattibilità*, *ISIG Journal*, pp. 89, 133.
- Gatti, R. (2005), *Forme della cooperazione*, *Persona y Derecho*, 52, pp. 567–577.
- Gay, L. (2014), *La legislazione italiana*, *Strani Pravni Zivot*, 1, pp. 11–30.
- Genovese, A. (2022), *Sustainability reports*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2022(2), pp. 497–562.
- Grandi, C. (2021), *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca*, *La legislazione penale*, pp. 1–32.
- Grandi, C. (2023), *Mutuo riconoscimento in materia penale e diritti fondamentali*. Torino: Giappichelli., p. 15.
- Guerrieri, A.R. (2021), *La digitalizzazione delle imprese*, Torino: Giappichelli, p. 7.
- Hugo, V. (1849), *Discorso al Congresso della pace*, 21 agosto 1849.
- Libertini, M. (2014), *Concorrenza tra imprese e concorrenza tra Stati*, Atti XXVIII Convegno.
- Macchia, M. (2025). La funzione europea di regolazione. *P.A. Persona E Amministrazione*, 15(2), 173–210.
- Malberti, C. (2018), *The proposal for European Union directive on the digitalization of company law*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2018(2), pp. 107–122.
- Masi, A. (2024), *Intelligenza artificiale e diritto d'impresa*, Tesi di laurea.
- Mura, L. (2024), *Il modello della “cooperazione sovranazionale”*, *Consulta Online*, III, pp. 1299–1327.
- Parisi, N. (2012), *Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo*, *Studi sull'integrazione europea*, 7(1), pp. 33–57.
- Parlamento europeo (1999). Vertice europeo di Tampere sulla giustizia e gli affari interni, https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm [23 giugno 2026].
- Parlamento europeo (2017), *Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi*, *Note sintetiche sull'Unione europea*, 06/2017, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030104/04A_FT\(2013\)030104_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030104/04A_FT(2013)030104_IT.pdf), [23 giugno 2026]

- Pascon, T. (2015), *Corporate sustainability e Sustainability conference calls*.
- Perrone, A. (2020), DAC 6, *European Tax Studies*, pp. 9–10.
- Piantoni, M. (2008), *Le politiche dell'UE a favore delle imprese*, Milano: Giuffrè., p. 65.
- Pietronudo, M.C. (2019), *Il ruolo dell'IA a supporto delle decisioni*, Tesi di dottorato, Federico II.
- Pollicino, O. (2008), *Incontri scontri tra ordinamenti*, EJLS, 2(1), pp. 217–265.
- Redazione giuridica di Brocardi.it (2026). Addio segreti fiscali nel 2026, in arrivo il controllo totale su redditi, stipendi e criptovalute. *Notizie giuridiche, sezione Fisco, Brocardi.it.*, <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/addio-segreti-fiscali-2026-arrivo-controllo-totale-redditi-stipendi/6053.html> [23 giugno 2026].
- Ret, M.T. (2012), *Possibilità di cooperazione in un mondo plurale*, Tesi di dottorato.
- Sacconi, L. (2023), *Sustainable corporate governance*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 3, pp. 671–687.
- Sebastiani, R. (2012), *Corporate sustainability e competitività delle imprese*. Franco Angeli.
- Sega, D. (2000), *Il GEIE*, *Archivio civile*, 1, pp. 9–19.
- Smorto, G. (2014), *From hierarchical firm to distributed community*, *Orizzonti DC*, 3, pp. 1–40.
- Soda, G. (1998), *Reti tra imprese*, Carocci, p. 39.
- Tedeschi, G.A. (2007), *Consorti, riunioni temporanee*, *GEIE*, Giuffrè, p. 11._
- Tomaselli, A. (2017), *Sicurezza ed immigrazione nell'UE*, *Cross-Border Journal*, 2(1), pp. 81–102.
- Treu, T. (2024), *Intelligenza artificiale (IA)*, *WP CSDLE*, pp. 1–17.
- Tullio, P. (2022), *Libertà di stabilimento*, *LUISS Law Review*, 2, pp. 73–96.
- Turrini, A. (2021), *La cooperazione transfrontaliera*, Tesi magistrale, Padova.
- Vischi, A. (2021), *Sostenibilità e imprese per generare il bene comune*, *Formazione & Insegnamento*, 19(2), p. 52.

